SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 98**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 aprile 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 marzo 1995.

Adeguamento delle aliquote di sovrapprezzo termico per l'anno 1995 e del gettito del conto delle integrazioni tariffarie.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norma per la disciplina per le Casse conguaglio prezzi;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che sopprime alcuni comitati interministeriali, fra cui il Comitato interministeriale dei prezzi (C.I.P.);

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni del soppresso CIP in materia di energia elettrica e di gas;

Visti i provvedimenti CIP n. 3 del 27 gennaio 1988, n. 26 del 22 novembre 1989 e il decreto ministeriale 4 agosto 1994;

Visto il provvedimento CIP n. 8 del 29 marzo 1993 con il quale sono state determinate le aliquote di sovrapprezzo termico e di contributo per l'onere termico;

Considerato che il valore di riferimento del prezzo medio del petrolio greggio di importazione, riferito ai mesi di settembre, ottobre e novembre 1994 è stato individuato in L. 182.270 per tonnellata;

Vista la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico (C.C.S.E.) dell'11 gennaio 1995 con la quale sono state trasmesse le aliquote di sovrapprezzo termico e di contributo per l'onere termico relative all'anno 1995, che comportano un aumento medio del 10,6% rispetto alle aliquote ordinarie di sovrapprezzo vigenti;

Vista la nota della C.C.S.E. del 4 gennaio 1995 con la quale si evidenzia un maggior fabbisogno per il conto integrazioni tariffarie rispetto al gettito alimentato dalla quota di prezzo di 0,250 L/kWh fissata con il provvedimento CIP n. 24 del 23 novembre 1983;

Visto il provvedimento CIP n. 13 del 6 aprile 1984 che prevede, ove necessario, l'utilizzazione del gettito del sovrapprezzo anche per le anticipazioni in corso d'anno destinate alla erogazione delle integrazioni tariffarie;

Considerata l'opportunità di consentire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la possibilità di finanziare il conto per le integrazioni tariffarie mediante il gettito del sovrapprezzo termico ordinario, sino alla definizione di un nuovo sistema di finanziamento delle predette integrazioni;

Visti i precedenti provvedimenti in materia di sovrapprezzo, integrazioni tariffarie e Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Decreta:

A) Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* le aliquote ordinarie di sovrapprezzo termico in vigore, al netto di quanto disposto dai provvedimenti CIP n. 24 del 3 agosto 1990 e n. 15 del 12 dicembre 1992, sono aumentate mediamente del 10,60% e determinate nelle misure seguenti:

	Sovrapprezzo termico ordinario	Sovrapprezzo ad altro titolo	Totale
		L/kWh	
Bassa tensione:			
1) Forniture per usi domestici fino a 3 kW a tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile compreso tra due letture consecutive dei misuratori	12,60	22,50	35,10
2) Altre forniture per usi domestici e per i consumi eccedenti il quantitativo di cui al precedente punto 1)	73,30	23,60	96,90
3) Forniture per usi agricoli	48,00	23,30	71,30
4) Altre forniture	51,80	24,40	76,20
Media tensione:			
1) Forniture per tutti gli usi	39,30	14,80	54,10
Alta tensione:			
1) Forniture per tutti gli usi con esclusione di quelle previste al punto successivo.	37,50	12,40	49,90
2) Forniture per la produzione di alluminio primario in Sardegna .	6,60	4,50	11,10

B) Le aliquote di contributo per l'onere termico spettanti alle aziende sottoelencate vengono determinate nelle misure seguenti con decorrenza dal 1° gennaio 1995 in L/kWh:

ENEL Società per azioni	38,9567
Azienda energetica municipale A.E.M. di Torino	19,1344
Azienda energetica municipale di Milano	20,5800
Azienda dei servizi municipalizzati del comune di Brescia	23,3572
Azienda generale servizi municipalizzati del comune di Verona	20,2112
Azienda servizi municipalizzati di Rovereto	24,0044
ACEA - Azienda comunale energia ed ambiente di Roma	0,6541
Idroelettrica Weissenfels S.r.l.	142,3182
Idroelettrica Valcanale di M.G. Massarutto & C. S.a.s.	101,5743
Azienda speciale per l'energia e l'ambiente (A.S.P.E.A.) di Osimo	23,9049
Aziende industriali municipalizzate del comune di Vicenza	36,6633
Azienda consorziale servizi municipalizzati di Primiero	0,0408
A.M.I. Azienda municipalizzata di Imola	3,4188
Azienda elettrica ed acquedotto municipalizzata di Brunico	0,5004

C) La Cassa conguaglio per il settore elettrico farà fronte, sino alla definizione di un nuovo sistema di finanziamento, al maggior fabbisogno del conto per le integrazioni tariffarie, rispetto al gettito delle quote di prezzo di 0,250 L/kWh, utilizzando il gettito del sovrapprezzo termico ordinario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1995

Il Ministro: CLÒ

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 21

95A2444

DECRETO 20 aprile 1995.

Divieto di cessione della bomboletta spray «Carnevale schiuma spray», prodotta dalla società Infa S.r.l., in Limbiate.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, che attua la direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, di attuazione della direttiva 75/324/CEE relativa ai generatori di aerosol;

Visto quanto comunicato dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la nota 2033 del 7 marzo 1995 relativamente alla presunta pericolosità e non conformità al sopra citato decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, della bomboletta «Carnevale schiuma spray» in confezione alta cm 14, diametro cm 5, distribuita attraverso la pubblicazione «Paperotti»;

Considerato che le disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, prevedono che siano immediatamente ritirati dal mercato i giocattoli non muniti legittimamente del marchio CE;

Decreta:

Art. 1.

1. È vietata sull'intero territorio nazionale, a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito qualora effettuata dal detentore a fini commerciali, del seguente materiale:

bomboletta spray denominata «Carnevale schiuma spray» in confezione alta cm 14, diametro cm 5, distribuita attraverso la pubblicazione «Paperotti», prodotto dalla ditta Infa S.r.l., via Marconi n. 33, Limbiate (Milano).

Art. 2.

1. È fatto obbligo alla società Infa S.r.l. di Limbiate (Milano) entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di modificare le iscrizioni presenti sulla bomboletta denominata «Carnevale schiuma spray» per conformarle a quelle prescritte dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313.

2. Qualora la società Infa S.r.l. non adempia alle prescrizioni di cui al comma 1 il prodotto si intenderà definitivamente ritirato dal mercato.

Art. 3.

1. La mancata ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento è sanzionata ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A2434

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 17 febbraio 1995.

Cancellazione dell'associazione denominata «Pro Natura (Unione italiana per la protezione della natura)», dalle associazioni di protezione ambientale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e in particolare l'art. 13, comma 1, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente, siano individuate le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126/87, con il quale si è provveduto ad individuare tra le suddette associazioni anche quella denominata «Pro Natura - Unione italiana per la protezione della natura», con sede in Milano, ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1977, n. 341, iscritto al tribunale di Milano ai numeri 186/6/186;

Visto, altresì, il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della citata associazione tenutasi in data 6 ottobre 1994, nel corso della quale è stato deliberato lo scioglimento anticipato della stessa;

Considerato che per effetto di tale atto, registrato a Milano nel registro atti pubblici il 25 ottobre 1994, sotto il n. 15951, la citata associazione ha cessato formalmente di esistere;

Considerata, pertanto, la conseguente necessità di prendere atto della summenzionata circostanza, provvedendo alla cancellazione della associazione Pro Natura dal novero delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi del citato art. 13, comma 1, della legge n. 349/1986;

Decreta:

L'associazione «Pro Natura - Unione italiana per la protezione della natura», già con sede in Milano, per le motivazioni indicate in premessa, cessa di far parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 349/1986.

Il presente decreto sara trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e verrà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1995

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1995
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 21

95A2428

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 febbraio 1995.

Attuazione della raccomandazione della Commissione numero n. 94/175/CEE dell'11 marzo 1994 relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l'anno 1994.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5, lettere *a)*; *c)* e *d)*, della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993 recante attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ed in particolare l'art. 9;

Vista la raccomandazione della Commissione n. 94/175/CEE dell'11 marzo 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* CEE n. L 80/27 del 24 marzo 1994) relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l'anno 1994.

Vista la comunicazione n. 1700.3.pos-29 del 13 settembre 1994 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, concernente l'attivazione del programma coordinato di controllo ufficiale 1994 per la parte riguardante l'adulterazione di formaggi di capra e di pecora, di cui alla precitata raccomandazione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. È adottato il seguente programma coordinato della Unione europea, per il completamento e il funzionamento del mercato interno, relativo al controllo ufficiale, per l'anno 1994.

Art. 2.

Prodotti e parametri

2. I prodotti e parametri previsti dal programma sono:

a) Aflatossina B1 in prodotti che possono contenere aflatossina B1, in particolare quelli destinati ai bambini;

b) Listeria monocytogenes in paté a base di carne, venduti nel settore al dettaglio;

c) adulterazione di prodotti congelati a base di pesce.

Art. 3.

Programmazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono alle unità sanitarie locali appositi indirizzi per dare attuazione al programma di cui all'art. 2.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 tengono conto dei criteri uniformi minimi indicati nell'allegato 1 del presente decreto, unitamente all'individuazione delle strutture territoriali incaricate del prelievo dei campioni, degli accertamenti ispettivi e degli accertamenti analitici.

Art. 4.

Prelievo ed accertamenti analitici

1. Il prelievo di campioni dei prodotti di cui all'art. 2 viene effettuato in funzione delle materie alimentari da analizzare secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, oppure di quelle raccomandate dall'Istituto superiore di sanità per la ricerca di aflatossina B1.

2. Si applicano per gli accertamenti analitici i metodi suggeriti dalla Commissione dell'Unione europea e dall'Istituto superiore di sanità. Nel modulo di trasmissione dei dati di cui all'appendice 1 del presente decreto, va specificata l'eventuale utilizzazione di metodi d'analisi diversi, dei quali occorre riportare il riferimento normativo o bibliografico, nonché una descrizione sommaria.

Art. 5.

Elaborazione e trasmissione dei dati

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono entro il 30 aprile del 1995 al Ministero della sanità i dati riassuntivi del programma di cui all'art. 2 utilizzando i moduli riportati nell'appendice 1 del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 75

ALLEGATO 1

CRITERI UNIFORMI MINIMI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA COORDINATO C.E.E. DI CONTROLLO UFFICIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER L'ANNO 1994.

1. *Aflatossina B1 in prodotti che possono contenere aflatossina B1, in particolare quelli destinati ai bambini.*

1.1. Campioni.

Il numero minimo di campioni ufficiali, per l'anno 1994, di prodotti alimentari che possono contenere aflatossina B1, in particolare quelli destinati ai bambini, è pari a 600 campioni (10 camp. x milione di abitanti) suddivisi per regioni o province autonome di Trento e Bolzano e per tipologie di alimenti secondo quanto indicato nella tabella 1.

1.2. Punti di prelievo.

Il prelievo dei campioni viene effettuato preferibilmente alla produzione o alla grande distribuzione.

1.3. Metodi di campionamento.

Si applicano i metodi suggeriti dall'Istituto superiore di sanità.

1.4. Metodi di analisi.

Si suggerisce l'impiego del metodo raccomandato dall'Istituto superiore di sanità.

1.5. Trasmissione dei dati.

La trasmissione dei dati riepilogativi al Ministero della sanità deve essere effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 marzo del 1995, utilizzando l'apposito modulo riportato nell'appendice 1 del presente decreto.

2. *Listeria monocytogenes in paté a base di carne, venduti nel settore al dettaglio.*

2.1. Campioni.

Il numero di campioni ufficiali, per l'anno 1994, di paté a base di carne è pari a 260 campioni (4 camp. x milione di abitanti), suddivisi per regione e province di Trento e Bolzano secondo quanto indicato in tabella 1.

2.2. Punti di prelievo.

Il prelievo dei campioni viene effettuato a livello di vendita al dettaglio o alla somministrazione e deve riguardare prodotti di paté a base di carne refrigerati e/o pastorizzati venduti sfusi o confezionati con laminati plastici.

2.3. Metodi di campionamento.

Si applicano i metodi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

2.4. Metodi di analisi.

Si suggerisce il metodo raccomandato dalla CEE Commissione dell'Unione europea.

2.5. Trasmissione dei dati.

La trasmissione dei dati riepilogativi al Ministero della sanità deve essere effettuata da parte della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 marzo 1995, utilizzando l'apposito modulo riportato nell'appendice 1 del presente decreto.

3. *Adulterazione dei prodotti congelati a base di pesce.*

3.1. Campioni.

Il numero di campioni ufficiali, per l'anno 1994, di prodotti congelati a base di pesce (bastoncini, filetti, gamberetti, scampi e granchi), è pari a 240 campioni (4 camp. x milione di abitanti), suddivisi per regioni e province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto indicato in tabella 1.

3.2. Punti di prelievo.

Il prelievo dei campioni va effettuato preferibilmente a livello di produzione o nella grande distribuzione.

3.3. Metodo di campionamento.

Si applicano i metodi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

3.4. Metodi di analisi.

Si suggerisce l'impiego del metodo raccomandato dalla Commissione dell'Unione europea.

3.5. Trasmissione dei dati.

La trasmissione dei dati riepilogativi al Ministero della sanità deve essere effettuata da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 marzo 1995, utilizzando l'apposito modulo riportato nell'appendice 1 del presente decreto.

TABELLA

MINISTERO DELLA SANITA' D.G.I.A.N.
UFFICIO CENTRALE DI VIGILANZA
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
RELATIVA AD UN PROGRAMMA COORDINATO DI CONTROLLO UFFICIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER L'ANNO 1994.

CODICE REGIONE	REGIONI/PROVINCIE	NUMERO MINIMALE DI CAMPIONI DA SOTTOPORRE AD ANALISI — AFLATOSSINA B1 (a) A	B	C	D	E	LYSTERIA MONOCYTOGENES	ADULTERAZIONE PESCE CONGELATO
010	PIEMONTE	20	20	20	20	20	18	
020	VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	5	
030	LOMBARDIA	20	20	20	20	20	38	
041	BOLZANO	-	-	-	-	-	5	( )
042	TRENTO	-	-	-	-	-	5	( )
050	VENETO	-	-	-	-	-	20	(I.Z.S. PADOVA (80))
060	FRIULI V. G.	-	-	-	-	-	5	( )
070	LIGURIA	20	20	20	20	20	6	
080	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	-	-	16	
090	TOSCANA	20	-	20	20	20	15	
100	UMBRIA	-	-	-	-	-	5	
110	MARCHE	-	-	-	-	-	6	
120	LAZIO	20	20	20	20	20	24	
130	ABRUZZO	-	-	-	-	-	6	(I.Z.S. TERAMO) 80
140	MOLISE	-	-	-	-	-	5	
150	CAMPANIA	20	20	20	20	20	25	
160	PUGLIA	-	-	-	-	-	15	
170	BASILICATA	-	-	-	-	-	5	
180	CALABRIA	-	-	-	-	-	9	
190	SICILIA	-	-	-	-	-	21	
200	SARDEGNA	-	-	-	-	-	6	(I.Z.S. SASSARI) 80
TOTALI	PARZIALI					600	260	240
								Totale 1100

(a) A = ARACHIDI E LORO DERIVATI (BURRO DI ARACHIDI, SNACKS, ETC.)
B = CEREALI (MAIS, ORZO, SEGALE, AVENA E FRUMENTO)
C = FRUTTA SECCA (PISTACCHI, MANDORLE, NOCI, NOCCIOLE, ETC.) E FRUTTA ESSICCATA (FICHI, UVA SULTANINA, DATTERI, ETC)
D = PRODOTTI ESTRUSI E SOFFIATI (CORN FLAKES, PRODOTTI A BASE DI CEREALI SOFFIATI, ETC.)
E = PRODOTTI DOLCIARI A BASE DI NOCI, NOCCIOLE, MANDORLE, ETC. (CIOCCOLATO, TORRONE, ETC.)

APPENDICE 1

Programma coordinato di ispezioni previsto dall'art. 14, paragrafo 3 della direttiva 89/397/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

Stato membro:

1. Aflatossina B1 (in microgrammi/kg) in prodotti che possono contenere aflatossina B1, in particolare quelli destinati ai bambini - 1994.

	Numero campioni analizzati	Non rilevabile - 2	2-5	5-10	10-100	100-200	200-400	400-1000	>1000	Limite o valore orientativo per rifiutare il prodotto	Base giuridica
Prodotti											

Metodo di analisi usato (se diverso da quello suggerito)

Programma coordinato di ispezioni previsto dall'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari

Stato membro:

II. Lysteria monocytogenes in patè a base di carne, venduti nel settore a dettaglio 1994

	Numero di campioni analizzati	Non rilevabile < 10	$10 - < 10^2$	$10^2 - 10^3$	$10^3 - < 10^4$	$10^4 - < 10^5$	$10^5 - < 10^6$	$10^6 - 10^7$	Limite o valore orientativo per rifiutare il prodotto	Base giuridica
Lysteria monocytogenes in 25 g										

Metodo di analisi usato (se diverso da quello suggerito)

Programma coordinato di ispezioni previsto dall'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari

Stato membro:

III. Adulterazione di prodotti congelati a base di pesce — 1994

	Numero di campioni analizzati	Numero di campioni respinti	Base giuridica che giustifica il rifiuto
I.1. Analisi dei prodotti a base di merluzzo, etichettati come tali			
I.2. Analisi dei prodotti a base di eglefino, etichettati come tali			
I.3. Analisi dei prodotti a base di scampi, etichettati come tali			

Metodo di analisi usato (se diverso da quello suggerito)

95A2427

DECRETO 13 marzo 1995.

Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi ed, in particolare, l'art. 7 concernente la tutela sanitaria degli sportivi professionisti;

Vista la nota del C.O.N.I. n. 000376 dell'11 luglio 1994 recante l'indicazione delle federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. alle quali sono affiliate sia società di sportivi professionisti che singoli professionisti:

Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.);

Federazione pugilistica italiana (F.P.I.);

Federazione ciclistica italiana (F.C.I.);

Federazione motociclistica italiana (F.M.I.);

Federazione italiana golf (F.I.G.);

Federazione italiana pallacanestro (F.I.P.);

Viste le norme stabilite dalle predette federazioni relative alla disciplina del controllo medico dell'attività sportiva professionistica praticata dai propri iscritti ed, in particolare, la proposta di un modello unitario della scheda sanitaria personale dell'atleta e della organizzazione preposta alla tutela sanitaria degli atleti nelle società sportive;

Ritenuto di dover aggiornare gli accertamenti clinici e diagnostici già previsti per le singole attività sportive professionistiche di cui ai decreti ministeriali 22 ottobre 1982 (calcio), 15 settembre 1983 (ciclismo) e 16 febbraio 1984 (pugilato) e di determinare quelli per il golf, la pallacanestro ed il motociclismo;

Visto il parere favorevole espresso, dalla Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 2 marzo 1995 sullo schema del presente decreto;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

Decreta:

Sono approvate le seguenti norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in premessa indicata.

Titolo I

SCHEDA SANITARIA

Art. 1.

1) Il presente decreto disciplina la tutela dell'attività sportiva professionistica da parte degli atleti di cui alle federazioni in premessa indicate; per i professionisti, diversi dagli atleti, indicati all'art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, gli accertamenti necessari sono riportati nella sezione I degli allegati al presente decreto (*C, D, E* ed *F*).

L'attività sportiva professionistica è subordinata al possesso da parte dell'atleta della «scheda sanitaria» prevista dall'art. 7, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91.

La scheda, conforme al modello di cui all'allegato *A*, accompagna l'atleta per l'intera durata della sua attività sportiva professionistica ed è aggiornata con periodicità almeno semestrale salvo le disposizioni per le singole attività sportive.

2) Per le finalità di cui al precedente comma le federazioni sportive nazionali integrano, ove necessario, i propri regolamenti prevedendo la figura del medico federale e sociale, munito della specializzazione in medicina dello sport.

Art. 2.

La scheda sanitaria attesta l'avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti e contiene una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale dell'atleta nonché sull'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva agonistica professionistica.

Art. 3.

L'istituzione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con l'atleta di cui all'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.

Art. 4.

La scheda sanitaria, all'atto del trasferimento dell'atleta professionista ad altra società professionistica e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, deve essere trasmessa d'ufficio, dopo essere stata aggiornata entro gli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, la scheda sanitaria è inviata, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al medico della federazione sportiva di appartenenza, il quale ne garantisce la conservazione fino alla instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.

Art. 5.

La scheda sanitaria degli sportivi professionisti autonomi di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91, è redatta dal medico di fiducia dell'atleta, scelto tra i medici specialisti in medicina dello sport.

La scheda sanitaria, aggiornata con la periodicità di cui all'art. 1, è conservata dall'atleta che ne deposita il duplicato prodotto dal proprio medico di fiducia presso la federazione sportiva di appartenenza.

Salvo le disposizioni relative a specifiche attività sportive professionistiche, il medico affiliato alla federazione sportiva che segue le gare cui partecipa lo sportivo professionista indicato al comma 1 è tenuto a trasmettere alla federazione stessa, cui appartenga l'atleta, una scheda conforme all'allegato *B*. Tale allegato va inserito nella scheda custodita dalla federazione relativa all'atleta. La federazione provvede a far effettuare gli accertamenti secondo le indicazioni contenute negli allegati di cui al successivo art. 8.

Titolo II

MEDICO SOCIALE E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 6.

Il medico sociale, specialista in medicina dello sport, è il responsabile sanitario della società sportiva professionistica e, in questa veste, deve essere iscritto in apposito elenco presso la federazione sportiva di appartenenza.

Art. 7.

1) Il medico sociale provvede, per conto della società sportiva, alla istituzione ed all'aggiornamento della scheda sanitaria, curandone la compilazione sulla base delle risultanze degli accertamenti eseguiti alle scadenze stabilite ed in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute dell'atleta.

2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91, il medico sociale assume la responsabilità della tutela della salute degli atleti professionisti legati da rapporto di lavoro subordinato con la società sportiva. Egli assicura l'effettivo e puntuale assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle norme vigenti.

Il medico sociale cura, avvalendosi dei centri di medicina dello sport pubblici o privati autorizzati e accreditati dalle regioni o dalle province autonome, l'effettuazione periodica dei controlli ed accertamenti clinici previsti e cura l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno; lo stesso è tenuto alla verifica costante dello stato di salute dell'atleta e dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell'attività professionale.

Il medico sociale cura la regolare tenuta della scheda sanitaria dell'atleta di cui all'art. 2 ed è responsabile esclusivo della sua custodia.

Il medico sociale provvede, inoltre, per ciascun atleta, alla stesura di una cartella clinica proposta dalla federazione sportiva di appartenenza e conforme al modello approvato dal Ministero della sanità.

3) La cartella clinica è affidata alla custodia personale del medico sociale per l'intero periodo di rapporto di lavoro tra l'atleta e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge.

La cartella clinica dovrà essere consegnata, in copia, esclusivamente all'atleta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la società.

Il medico sociale conserva, presso la società sportiva, la cartella clinica, per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista.

Titolo III

ACCERTAMENTI CLINICI E DIAGNOSTICI

Art. 8.

In ottemperanza a quanto stabilito nell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91, gli atleti, che esercitano attività sportiva professionistica, sono tenuti a sottoporsi periodicamente ai controlli medici ed agli accertamenti clinici e diagnostici di cui agli allegati *C*, *D*, *E* ed *F* del presente decreto.

Titolo IV

VALIDITÀ DELLA SCHEDA SANITARIA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA

Art. 9.

L'esercizio dell'attività sportiva professionistica è subordinato al possesso del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, che deve essere rilasciato solo da specialisti in medicina dello sport che operano presso i centri pubblici o privati di medicina dello sport autorizzati e accreditati dalle regioni o dalle province autonome.

In caso di non idoneità il medico che ha effettuato i controlli è tenuto a rilasciare la relativa certificazione e a trasmetterla alle autorità ed agli organi competenti, ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, ed alla federazione sportiva nazionale di appartenenza dell'atleta professionista.

Il medico sociale provvederà a riportare, nella scheda sanitaria dell'atleta, gli estremi del giudizio di idoneità all'esercizio della specifica attività sportiva agonistica, ivi compresi il nominativo del medico che lo ha emesso e del centro in cui egli opera, nonché la relativa data di scadenza.

Art. 10.

Sono abrogati i decreti ministeriali 22 ottobre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 6 novembre 1982), 15 settembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 30 settembre 1983), 16 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 28 febbraio 1984) in premessa indicati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 marzo 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 73

ALLEGATO A (Frontespizio)

SCHEDA SANITARIA

Per sportivi **professionisti (art.3, c.1 della legge 91/81)**

N° d'ordine....................
Cod...............................

Atleta......................

FOTO

Nato/a il..................
a............................

Federazione...
Società ....
N° tesserino .... Data tesseramento.............................

Data di istituzione della scheda.......................................

Trasferimento dalla Società.....................................alla Società...........................
in data..................................

Trasferimento dalla Società.....................................alla Società...........................
in data..................................

Trasferimento dalla Società.....................................alla Società...........................
in data..................................

Trasferimento dalla Società.....................................alla Società...........................
in data.................................

Cessazione attività subordinata...
Data di trasmissione della scheda alla Federazione...

in data.................................

N.B. - La scheda rinnovata per esaurimento della precedente deve riportare lo stesso N° d'ordine.

foglio n°2 All.A (Frontespizio)

MEDICO RESPONSABILE DELLA SCHEDA

A. MEDICO SOCIALE

1-Dr....................................dal.......................al.......................Società...........................
2-Dr....................................dal.......................al.......................Società...........................
3-Dr....................................dal.......................al.......................Società...........................
4-Dr....................................dal.......................al.......................Società...........................
5-Dr....................................dal.......................al.......................Società...........................
6-Dr....................................dal.......................al.......................Società...........................

B. MEDICO DI FIDUCIA DELL'ATLETA

1-Dr....................................dal.......................al..................N°iscrizione FMSI..............
2-Dr....................................dal.......................al..................N°iscrizione FMSI..............
3-Dr....................................dal.......................al..................N°iscrizione FMSI..............
4-Dr....................................dal.......................al..................N°iscrizione FMSI..............
5-Dr....................................dal.......................al..................N°iscrizione FMSI..............
6-Dr....................................dal.......................al..................N°iscrizione FMSI..............

All. A

SCHEDA SANITARIA per ATLETI PROFESSIONISTI

Atleta ____________________

nato il ____________________

Società Sportiva ____________________

Luogo e data ____________________

[CONTROLLO SEMESTRALE] [CONTROLLO NON SEMESTRALE]

Anamnesi patologica [SI] Patologia in atto [NO] [SI] Patologia pregressa [NO]

note: ____________________

Firma dell' atleta ____________________

Esame Obiettivo

	Segni clinici di malattie in atto		Segni clinici di malattie pregresse	
generale	SI	NO	SI	NO
app. cardiovascolare	SI	NO	SI	NO
app. locomotore	SI	NO	SI	NO
app. respiratorio	SI	NO	SI	NO
....	SI	NO	SI	NO
....	SI	NO	SI	NO

Accertamenti clinici e strumentali

	Segni clinici di malattie in atto		Segni clinici di malattie pregresse	
cardiologici	SI	NO	SI	NO
ematochimici	SI	NO	SI	NO
respiratori	SI	NO	SI	NO
radiologici	SI	NO	SI	NO
....	SI	NO	SI	NO
....	SI	NO	SI	NO

Giudizio clinico ____________________

Conclusioni

[Controindicazione temporanea alla pratica dell'attività professionistica per un periodo di ____________ dal ____________]

[Nessuna controindicazione alla pratica dell'attività professionistica]

Osservazioni: ____________________

[illegible] [SI] dal ________ al ________ [NO]

Firma e timbro del medico sociale o medico di fiducia dell' atleta, nei casi di cui all'art. 3, c. 2, della legge 81/91.

____

Certificato di idoneità agonistica valido al ____________________

rilasciato dal Dott. ____________________

del ____________________

[IDONEO] [NON IDONEO] alla pratica dell'attività sportiva agonistica ai sensi del D.M. 18/02/82.

ALL. A bis (Frontespizio)

SCHEDA SANITARIA

Per sportivi professionisti autonomi (art.3, c.2 della legge 81/91)

N° d'ordine..........................
Cod....................................

Atleta.................................
...

nato/a il..............................
a..

....

FOTO

....

Iscritto alla Federazione...in data.......................................

Data di istituzione della scheda...

Data di trasmissione della scheda alla Federazione..................................(art.7,c.4 legge 81/91)

All. A

SCHEDA SANITARIA per PROFESSIONISTI NON ATLETI

Professionista ______________________

nato il ______________

Società Sportiva ______________________

Luogo e data ______________________

CONTROLLO SEMESTRALE | CONTROLLO NON SEMESTRALE

Anamnesi patologica

SI Patologia in atto NO | SI Patologia pregressa NO

note: ____

____

Firma del professionista ______________

Esame Obiettivo

	Segni clinici di malattie in atto		Segni clinici di malattie pregresse	
generale	SI	NO	SI	NO
app. cardiovascolare	SI	NO	SI	NO
app. locomotore	SI	NO	SI	NO
app. respiratorio	SI	NO	SI	NO
....	SI	NO	SI	NO
....	SI	NO	SI	NO
....	SI	NO	SI	NO

Giudizio clinico ____

____

Conclusioni

Controindicazione temporanea alla pratica dell'attività professionistica per un periodo di ______________ dal ______________

Nessuna controindicazione alla pratica dell'attività professionistica

Osservazioni: ____

____

Squalifiche per doping: SI dal ________ al ________ | NO

Firma e timbro del medico sociale o medico di fiducia del professionista, nei casi di cui all'art. 3, c. 2, della legge 81/91.

____

ALL.B **All.di cui all'art.5, c.3**

ATLETA

Gara del ....

Località..

Accertamenti disposti dopo l'incidente..
....
....

Risultati..
....
....

Controindicazioni alla pratica sportiva professionale per un periodo :

a) ☐ **non inferiore a giorni 7**

b) ☐ **superiore a giorni** ....

NOTE..
....
....
....

IL MEDICO

ALLEGATO C

(CALCIO,CICLISMO e PALLACANESTRO)

Sezione I CONTROLLI MEDICI

Visita medica generale:

1) Anamnesi (familiare, fisiologica, patologica remota, patologica prossima, traumatologica). (*)
2) Esame obiettivo generale comprendente obbligatoriamente:
   - misure antropometriche essenziali (peso-statura);
   - dati inerenti all'esame clinico generale e segmentale dei vari organi ed apparati con particolare riguardo alla valuatzione della integrità degli apparati cardiovascolare, respiratorio e locomotore;
   - dati inerenti all'esame del visus e dell'udito.

Visite mediche specialistiche:

Su sospetto clinico si procede a visite specialistiche: cardiologica, ortopedica, oculistica, otorinolaringoiatrica, neurologica, ecc.

ooooooooooooo

(*)
Nel caso di riferimenti anamnestici che indichino un possibile rischio per malattie a trasmissione attraverso il sangue, il medico è tenuto ad illustrare all'atleta l'opportunità di sottoporsi ad esame per la ricerca di anticorpi HIV e ad indicare le strutture sanitarie autorizzate.

foglio n°2 All. C

Sezione II ACCERTAMENTI CLINICI E STRUMENTALI

Accertamenti strumentali e funzionali:

AD OGNI VISITA
-ECG a riposo.

ALLA PRIMA VISITA
-Teleradiogramma del torace.
-Ecocardiogramma con Doppler (MB MODE).

OGNI ANNO
-ECG a riposo e durante sforzo massimale.
-Spirografia.

OGNI DUE ANNI
-Ecocardiogramma con Doppler (MB MODE).

Esami di laboratorio:

ALLA PRIMA VISITA
-Emocromocitometrico con formula
-Glicemia
-Uricemia
-Transaminasi
-Transferrinemia
-Sideremia
-Esame completo delle urine
-Sierodiagnosi per lue
-PCR
-Bilirubinemia T/F
(*)
-Gruppo sanguigno e fattore Rh
-Azotemia
-VES
-Creatinemia
-Ferritinemia
-Hbs Ag, HCV
-Markers per epatite (se positivo Hbs Ag)
-Curva glicemica dopo carico orale glucosio (su fondato sospetto clinico)
-Assetto lipidico
-Protidemia elettroforetica

AI CONTROLLI SUCCESSIVI (SEMESTRALI)
-Emocromocitometrico con formula
-Glicemia
-Uricemia
-Transaminasi
-Transferrinemia
-Sideremia
-Esame completo delle urine
-PCR
(*)
-Bilirubinemia T/F
-Azotemia
-VES
-Creatinemia
-Ferritinemia
-Hbs Ag, HCV
-Markers per epatite (se positivo Hbs Ag)
-Fosfatasi alcalina

ANNUALE
-Assetto lipidico
(*)
-Protidemia elettroforetica

(*) Più ogni altro accertamento su fondato sospetto clinico.

ALLEGATO D

MOTOCICLISMO

Sezione Ia *CONTROLLI MEDICI*

VISITA MEDICA GENERALE: Iniziale e successive (semestrali)

1) Anamnesi (familiare, fisiologica, patologica remota, patologica prossima, traumatologica). (*)

2) Esame obiettivo generale comprendente obbligatoriamente.
- misure antropometriche essenziali (peso-statura)
- dati inerenti all'esame clinico generale e segmentale dei vari organi ed apparati con particolare riguardo alla valutazione dell'integrità degli apparati cardiovascolare, respiratorio e locomotore.
- dati inerenti all'esame del visus e dell'udito.

Sezione Ib *CONTROLLI MEDICI*

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE: Iniziali e successive (semestrali)

- neurologica (obbligatoria)

Su sospetto clinico si procede alle seguenti visite specialistiche:
- oculistica
- otorinolaringoiatrica
- cardiologica
- ortopedica

(*) nel caso di riferimenti anamnestici che indichino un possibile rischio per malattie a trasmissione attraverso il sangue, il medico è tenuto ad illustrare all'atleta l'opportunità di sottoporsi ad esame per la ricerca di anticorpi HIV e ad indicare le strutture sanitarie autorizzate.

ALLEGATO D (2° foglio)

Sezione II ***ACCERTAMENTI CLINICI E STRUMENTALI***

a) ACCERTAMENTI STRUMENTALI E FUNZIONALI

ALLA PRIMA VISITA:
teleradiogramma del torace, EEG (velocità, motocross, enduro)

AD OGNI VISITA:
ECG a riposo e durante sforzo massimale (motocross ed enduro)

OGNI ANNO:
ECG (velocità)
Spirografia (velocità, motocross, enduro)

b) ESAMI DI LABORATORIO (a scadenza annuale, essi possono essere disposti a scadenza inferiore su motivata proposta in sede di visita medica semestrale)

ECM con formula
Reticolociti
Gruppo sanguigno e fattore Rh
Glicemia
Uricemia
Transaminasi
Transferrinemia
Sideremia
Esame completo delle urine
Azotemia
Creatinemia
VES
Ferritina
Hbs Ag, HCV (eventuali Markers in caso di positività)

N.B.: in caso di traumatismi il medico dovrà disporre gli accertamenti ritenuti opportuni.

ALLEGATO E

GOLF

(per professionisti giocatori di torneo, assistenti maestri e maestri abilitati a giocare tornei)

Sezione I *CONTROLLI MEDICI*

VISITA MEDICA GENERALE:

1) Anamnesi (familiare,fisiologica,patologica remota e prossima,traumatologica). (*)

2) Esame obiettivo generale comprendente obbligatoriamente:

- misure antropometriche essenziali (peso, statura)
- dati inerenti all'esame clinico generale e segmentale dei vari organi ed apparati con particolare riguardo alla valutazione della integrità degli apparati cardiovascolare, respiratorio e locomotore.
- dati inerenti all'esame del visus e dell'udito

(*) Nel caso di riferimenti anamnestici che indichino un possibile rischio per malattie a trasmissione attraverso il sangue, il medico è tenuto ad illustrare all'atleta l'opportunità di sottoporsi ad esame per la ricerca di anticorpi HIV e ad indicare le strutture sanitarie autorizzate.

Sezione II *ACCERTAMENTI CLINICI E STRUMENTALI*

ACCERTAMENTI STRUMENTALI E FUNZIONALI

OGNI ANNO:
- ECG a riposo e durante sforzo massimale
- Spirografia

ESAMI DI LABORATORIO

- VES
- ECM con formula
- Glicemia
- Azotemia
- Esame completo delle urine

ALLEGATO F

PUGILATO

Sezione Ia ***CONTROLLI MEDICI***

VISITA MEDICA GENERALE: (Semestrale)

1) Anamnesi (familiare, fisiologica, patologica remotae prossima, traumatologica) (*)

2) Esame obiettivo generale comprendente obbligatoriamente:
   - misure antropometriche essenziali (peso statura)
   - dati inerenti all'esame clinico generale e segmentale dei vari organi ed apparati con particolare riguardo alla valutazione della integrità degli apparati:
     - cutaneo
     - linfoghiandolare
     - respiratorio
     - digerente
     - urogenitale
     - locomotore
     - cardiovasolare
     - nervoso

Sezione Ib ***CONTROLLI MEDICI***

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE (Semestrali)

- oculistica (Esame visus, fundus, campimetria, tonometria ed elettroretinografia)
- neurologica
- otorinolaringoiatrica (con esame dell'udito e funzione vestibolare)
- cardiologica
- odontoiatrica (annuale)

(*) Nel caso di riferimenti anamnestici che indichino un possibile rischio per malattie a trasmissione attraverso il sangue, il medico è tenuto ad illustrare all'atleta l'opportunità di sottoporsi ad esame per la ricerca di anticorpi HIV e ad indicare le strutture sanitarie autorizzate.

ALLEGATO F (2° foglio)

Sezione II *ACCERTAMENTI CLINICI E STRUMENTALI*

ACCERTAMENTI STRUMENTALI E FUNZIONALI

Con frequenza semestrale: - ECG a riposo e durante sforzo massimale,
- EEG

Con frequenza annuale: TAC del cranio, spirografia

ESAMI DI LABORATORIO (semestrali)

ECM con formula	. Azotemia
Gruppo sanguigno e fattore Rh	. Creatinemia
Glicemia	. VES
Uricemia	. Ferritina
Transaminasi	. Sideremia
Transferrinemia	. VDRL (annuale)
Esame completo delle urine	. Elettroliti (Na, K, Mg)
Protidogramma elettroforetico	
Hbs Ag, HCV (eventuale Markers in caso di positività)	

NB

a) Ogni pugile professionista deve sottoporsi, entro le 48 ore che precedono un combattimento, a visita medica da parte di un collegio composto da:
un medico specialista in Medicina dello Sport;
un medico specialista in ortopedia e traumatologia.
Anche il risultato della predetta visita deve essere riportato sulla scheda sanitaria del pugile professionista.

b) Ogni pugile professionista che abbia subito un KO per colpi al capo o che abbia subito una sconfitta prima del limite (KOT, abbandono o getto dell'asciugamano), deve sospendere l'attività pugilistica, anche di allenamento, per il periodo minimo di 30 giorni.
Il periodo di riposo inizierà automaticamente dal giorno del combattimento. Dopo il periodo di riposo, l'atleta non può riprendere in alcun modo l'attività pugilistica, se non dopo essersi sottoposto a visita di controllo da parte della Commissione Medica Nazionale della Federazione Puglistica Italiana, la quale ha anche il compito di stabilire gli accertamenti strumentali e di laboratorio che devono essere ripetuti e quelli integrativi necessari.

c) Ogni pugile che subisca 2 KO consecutivi deve osservare, a decorrere dall'ultimo, un periodo di riposo di 3 mesi, dopo il quale deve sottoporsi a visita di controllo da parte della Commissione Medica Nazionale della Federazione Pugilistica Italiana.
Obbligatoriamente, tra la data della visita medica di controllo e quella del combattimento successivo, deve intercorrere un periodo di 15 giorni, necessario per l'idoneo allenamento.

95A2426

ORDINANZA 3 marzo 1995.

Modificazioni alle misure restrittive per Spagna e Portogallo a causa della peste suina africana.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;

Vista l'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967 su norme di polizia sanitaria per la prevenzione della peste suina africana;

Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 1989, emanata in applicazione della decisione della Commissione 89/21/CEE del 14 dicembre 1988, che modifica l'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967 per quanto riguarda il territorio spagnolo;

Vista l'ordinanza ministeriale 23 aprile 1992 che integra l'ordinanza ministeriale 11 maggio 1989;

Considerato che la decisione della Commissione 94/887/CE del 21 dicembre 1994 ha abrogato la decisione 89/21/CEE ed ha indicato quali parti del territorio spagnolo sono state dichiarate indenni da peste suina africana;

Considerato che ai sensi della decisione 94/888/CE del 21 dicembre 1994 il Portogallo non deve essere più soggetto a misure restrittive in relazione alla peste suina africana;

Ordina:

Art. 1.

È consentita l'introduzione in Italia dalla Spagna di suini vivi provenienti esclusivamente dalle parti di territorio indicate in allegato 1.

I certificati sanitari che accompagnano i suini vivi provenienti dalla Spagna, devono essere integrati dalla seguente dicitura: «Suini conformi alla decisione 94/887/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994 recante deroga per talune parti del territorio spagnolo ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana».

Art. 2.

È consentita l'introduzione in Italia dalla Spagna di carni suine fresche provenienti esclusivamente dalle parti di territorio indicate all'allegato 1.

Tali carni devono essere accompagnate dalla certificazione sanitaria veterinaria prevista all'art. 4, comma 1, lettera *f* 2), del decreto legislativo n. 286/1994 e conforme all'allegato IV dello stesso decreto, integrata dalla seguente dicitura: «Carni conformi alla decisione 94/887/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994 recante deroga per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana».

Art. 3.

1. È consentita l'introduzione in Italia dall'intero territorio spagnolo di prodotti a base di carne suina sottoposti a trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore FC è pari o superiore a 3.00.

2. È consentita l'introduzione in Italia dalla Spagna dei prodotti a base di carne suina di cui all'art. 2, par. 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, provenienti esclusivamente dalle parti di territorio indicate all'allegato 1. Tali prodotti devono essere accompagnati da certificazione sanitaria veterinaria ufficiale recante la seguente dicitura: «Prodotti conformi alla decisione 94/887/CE del 21 dicembre 1994 della Commissione recante deroga per talune parti di territorio spagnolo ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana».

3. È consentita l'introduzione in Italia dalla Spagna degli altri prodotti di origine suina di cui all'art. 2, par. 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, provenienti esclusivamente da parti del territorio indicate all'allegato 1.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967 sono applicabili al solo continente africano con esclusione della penisola iberica.

Art. 5.

Sono abrogate le ordinanze ministeriali 11 maggio 1989 e 23 aprile 1992.

Art. 6.

Sono revocate per il Portogallo tutte le misure restrittive imposte in relazione alla peste suina africana.

Art. 7.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrata alla Corte dei conti il 6 aprile 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 81

ALLEGATO 1

Sono definite indenni dalla peste suina africana le seguenti zone:

1. *Comunità autonome:*

Aragona

Asturie

Isole Baleari

Isole Canarie

Castiglia La Mancha

Castiglia-Leon

Cantabria

Catalogna

Estremadura

Galizia

Madrid

Murcia

Navarra

Rioja

Valencia

Province Basche

2. *In Andalusia*·

a) Le province di Almeria, Granda e Jaen.

b) Nella provincia di Huelva, i comuni di Aljaraque, Almendro (El), Almonaster la Real, Almonte, Alosno, Ayamonte, Beas Berrocal, Bollullos par del Condado, Bonares, Cabezas Rubias, Cala, Calañas, Campillo (El) Cartaya, Cerro de Andévalo (El), Chucena, Escacena del Campo, Gibraleon, Granado (El), Hinojos, Huelva, Isla-Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Manzanilla, Minas de Riotinto, Moguer, Nerva, Niebla, Palma del Condado (La), Palos de la Frontera, Paterna del Campo, Paymogo, Puebla de Guzman, Punta Umbria, Rociana del Condado, San Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto, Sanlucar de Guadiana, San Silvestre de Guzman, Santa Barbara de Casa, Trigueros, Valverde del Camino, Villablanca, Villalba del Alcor, Villanueva de las Cruces, Villanueva de los Castillejos, Villarrasa, Zalamea la. Real.

c) Nella provincia di Siviglia, i comuni di Aguadulce, Albaida de Aljarafe, Alcala de Guadaira, Alcolea del Rio, Algaba (La), Algamitas, Almensilla, Arahal (El), Aznalcozar, Aznalcollar, Badalatosa, Beracazan, Bollullos de la Mitacion, Bormujos, Brenes, Cabezas de San Juan (Las), Camas, Campana (La), Carmona, Carrion de los Céspedes, Casariche, Castilleja de Guzman, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Coria del Rio, Corice, Coranti (El), Corrales (Los), Dos Hermanas, Ecija, Espartinos, Estepa, Fuentes de Andalucia, Gelves, Gilena, Gines, Herrera, Huevar, Lentejuela (La), Lebrija, Lora de Estepa, Lora del Rio, Luisiana (La), Madroño (El), Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Marchena, Marinaleda, Martin de la Jara, Molares (Los), Montellano, Moron de la Frontera, Olivares, Osuna, Palacios (Los) y Villafranca, Palomares del Rio, Paradas, Pedrera, Pilas, Pruna, Puebla de Cazalla (La), Puebla del Rio (La), Riconada (La), Roda de Andalucia (La), Rubio (El), Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlucar la Mayor, Santiponce, Saucejo (El), Sivigiia, Tocina, Tomares, Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepcion, Villamarique de la Condesa, Villanueva del Ariscal, Villanueva de San Juan e Viso del Alcor (El).

d) Nella provincia di Cordoba, i comuni di Aguilar, Almedinilla, Baena, Belacazar, Benameji, Bujalance, Cabra, Cañete de las Torres, Carcabuey Carlota (La), Carpio (El), Castro del Rio, Conquista, Cordoba, Dona.Mencia, Dos-Torres, Encinas Reales, Espejo, Fernan-Nunez, Fuente Palmera, Fuente Tojar, Guadalcazar, Guijo, Iznajar, Lucena, Luque, Montalban de Cordoba, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Nueva-Cartaya, Palenciana, Palma del Rio, Pedro Abad, Priego, Puente-Genil, Rambla (La), Rute, San Sebastian de los Ballesteros, Santaella, Santa Eufemia, Torrecampo, Valenzuela, Victoria (La), Villa del Rio, Villafranca de Cordoba, Villaralto, Viso (El) Zuheros.

e) Nella provincia di Cadice, i comuni di Alcala del Valle, Barbate de Franco, Cadice, Conil, Chiclana, Chipiona, Espera, Medina-Sidonia, Puerto de Santa Maria (El), Puerto Real, Puerto Serrano, Rota, San Fernando, Sanlucar de Barrameda, Trebujena e Vejer de la Frontera.

f) Nella provincia di Malaga, i comuni di Alameda, Alcaucin, Alfarnate, Alfarnatelejo, Algarrobo, Algotocin, Alhaurin de la Torre, Alhaurin el Grande, Almachar, Almargen, Almogia, Alora, Alozaina, Alpandeire, Antequera, Archez, Archidona, Ardales, Arenas, Atajate, Benadalid, Benahavis, Benalauria, Benalmadena, Benamargosa, Benamocarra, Benarraba, Borge (El), Burgo (El), Campillos, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cañete la Real, Carratraca, Cartama, Casabermeja, Casarobonela, Casares, Coin, Colmenar, Comares, Competa, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Cutor, Estepona, Farajan, Frigiliona, Fuengirola, Fuente de Piedra, Gaucin, Genalguacil, Guaro, Humilladero, Igualeja, Istan Iznate, Jimera de Libar, Jubrique, Juzcar, Macharaviaya, Malaga, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Mollina, Monda, Nerja, Ojen, Penarrubia, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox, Torrox, Totalan, Valle de Abdalajis, Vélez-Malaga, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trubuco, Villanueva de Tapia, Viñuela e Yunquera.

95A2435

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 marzo 1995.

Finanziamenti finalizzati al completamento dell'Università della Calabria, in Rende-Arcavacata.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, di trasferimento alle competenti amministrazioni dello Stato delle competenze dei soppressi enti dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno che, all'art. 19, comma 5, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro di un fondo cui far affluire le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità indicate dal decreto stesso, in vista di una loro ripartizione alle amministrazioni di competenza;

Visto il decreto-legge n. 32 dell'8 febbraio 1995 che all'art. 3 apporta modifiche al comma 5 del citato art. 19, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, disponendo che il fondo ex art. 19 del sopracitato decreto sia ripartito alle amministrazioni competenti sulla base di delibere CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e che le occorrenti variazioni di bilancio siano apportate con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio;

Visto l'art. 1, comma 9, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, che prevede la riallocazione delle risorse rinvenienti da revoche disposte a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno con priorità per interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati;

Vista la nota n. 312 del 21 luglio 1994 con la quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica quantifica in 2.223,181 miliardi di lire il fabbisogno per l'edilizia delle università meridionali;

Vista la nota della regione Calabria in data 17 dicembre 1994 con la quale è stata avanzata specifica richiesta di finanziamento per l'importo di 234,454 miliardi di lire da destinare a lavori di completamento dell'Università degli studi della Calabria - Arcavacata di Rende, a valere sulle disponibilità rinvenienti dalle predette revoche CIPE su progetti non realizzati dalla regione;

Viste le lettere dell'assessorato ai lavori pubblici della regione in data 10 gennaio 1995 e 27 febbraio 1995 che confermano le necessità di portare a completamento i lavori della sede di Arcavacata dell'Università della regione Calabria;

Considerato che il CIPE nella seduta del 10 gennaio 1995, nell'ambito degli impegni a suo tempo intervenuti tra il Ministro del bilancio *pro-tempore* ed i presidenti delle regioni meridionali, per la riallocazione delle risorse derivanti da revoche sui piani annuali di attuazione della legge n. 64/1986, ha tra l'altro considerato prioritario il completamento dei lavori dell'Università degli studi della Calabria Arcavacata (Rende);

Vista la delibera della giunta della regione Calabria n. 982 del 28 febbraio 1995 che tra le opere considerate prioritarie annovera anche il completamento dell'Università della regione Calabria;

Visto il fax dell'assessorato alla programmazione del 10 marzo 1995, che indica alcune priorità, ponendo fra le stesse, quale prima, l'Università della Calabria-Rende;

Visto che l'Università della Calabria con nota dell'8 marzo 1994 inviata al Ministero dell'università e ricerca scientifica comunica che «il completamento del lotto di 5ª fase» è corredato di tutte le autorizzazioni e pareri preventivi necessari per l'immediata cantierabilità e che tale lotto rappresenta il completamento di due facoltà già parzialmente realizzate mediante finanziamenti *ex lege* n. 64;

Vista la nota del Ministero dell'università e ricerca scientifica in data 11 marzo 1995, con la quale si riconferma l'esigenza di completare i lavori delle facoltà di ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria con sede in Arcavacata (Rende);

Visto che tale progetto, per quanto riportato nella scheda sintetica allegata alla già citata delibera della giunta regionale della Calabria, prevede un'attivazione occupazionale di quattrocentocinquanta unità, risultante la più alta tra le varie opere di completamento indicate nella predetta delibera della giunta regionale;

Ritenuto che il completamento dell'intervento, da realizzarsi in trentasei mesi, sia di particolare rilievo per lo sviluppo socio-economico della regione Calabria;

Udita la relazione del Ministro del bilancio in merito alla finalizzazione della somma di 234,454 miliardi per il completamento dei lavori dell'Università della Calabria Arcavacata (Rende);

Acquisito su tale proposta, l'assenso del Sottosegretario al Tesoro;

Delibera:

1) Per il completamento dell'intervento indicato in premessa è destinata in via programmatica al Ministero dell'università la somma complessiva di lire 234,454 miliardi, a valere sulla disponibilità del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, sul quale sono affluite le risorse rinvenienti dalle revoche dei finanziamenti *ex lege* n. 64.

2) Il Ministro dell'università acquisirà il progetto esecutivo relativo alle opere di cui al punto 1) e ne valuterà la pronta cantierabilità e l'aderenza alla programmazione nazionale di settore, nonché alle vigenti normative in materia di opere pubbliche. Detto progetto sarà sottoposto dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al parere del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con particolare riferimento alle ricadute sullo sviluppo socio-economico della regione, nonché sull'immediata attivazione occupazionale.

3) Il Ministero dell'università, espletate le verifiche di cui al punto 2, presenterà al CIPE il quadro economico relativo all'intervento, articolato nei trentasei mesi fissati per l'esecuzione delle opere, al fine di consentire il riparto pluriennale del predetto importo di 234,454 miliardi.

4) Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica effettuerà le verifiche sullo stato di attuazione del progetto, procedendo ai competenti accertamenti sulla base di specifiche richieste del Ministero dell'università e ricerca scientifica.

Roma, 13 marzo 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 12 aprile 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 46

95A2430

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 19 aprile 1995.

Autorizzazione alla società Finanza e futuro vita S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo vita.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio dellé assicurazioni private sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali 1° ottobre 1991 e 14 giugno 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciati alla società Finanza e futuro vita S.p.a., con sede in Milano, via Melchiorre Gioia, 8;

Vista l'istanza presentata dalla società Finanza e futuro vita S.p.a. in data 24 ottobre 1994, e le successive modificazioni ed integrazioni, pervenute da ultimo con lettera del 29 dicembre 1994 con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto A della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 16 marzo 1995, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla società Finanza e futuro vita S.p.a.;

Autorizza

la società Finanza e futuro vita S.p.a., con sede in Milano, via Melchiorre Gioia, 8, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A2431

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1995, ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 1° febbraio 1995), **coordinato con la legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1995), **recante: «Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 maggio 1994, n. 331, 30 luglio 1994, n. 478, 30 settembre 1994, n. 559, e 30 novembre 1994, n. 658». I DD.LL. sopracitati, di

contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 1° agosto 1994, n. 230 del 1° ottobre 1994, n. 281 del 1° dicembre 1994 e n. 25 del 31 gennaio 1995).

Art. 1.

Imprenditorialità giovanile

1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalità d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovrà comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonché la trasparenza delle procedure e la omogeneità dei criteri di valutazione delle domande, fissando criteri che comprendano la presentazione da parte dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale.

2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici *e finanziari, ivi compresa la titolarità delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 5 miliardi*. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, *cui partecipano* anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non più del 15 per cento delle risorse, nonché le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

3. Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della società di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, e all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1, *nel rispetto delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione*. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalità di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La società può periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2.

5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla società, resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della società di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, così come modificato ed integrato dalla successiva normativa, è abrogato.

6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.

6-bis. *Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, entro il 15 maggio, una relazione sull'attuazione del presente articolo e sull'attività della società per l'imprenditorialità giovanile. Nella relazione sono indicati i dati della gestione di bilancio, le partecipazioni della società in altre società, la distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il grado e le modalità di utilizzo dei finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, nonché i settori economici interessati e i risultati complessivi conseguiti.*

Riferimenti normativi:

— Il D.L. n. 786/1985 reca misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

— Il regolamento CEE n. 2081/93, che modifica il regolamento n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L193 del 31 luglio 1993 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 16 settembre 1993 - 2ª serie speciale. Gli obiettivi 1, 2 e 5-*b)* indicati nell'art. 1 di detto regolamento sono:

1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo, denominato «obiettivo n. 1»;

2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunita urbane) gravemente colpite dal declino industriale, denominato «obiettivo n. 2»;

5-*b)* promuovere lo sviluppo rurale, agevolando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali, denominato «obiettivo n. 5-*b*».

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 59/1992 (Nuove norme in materia di società cooperative) è il seguente:

«Art. 11 *(Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione).* — 1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.

2 L'ogetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziarie specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.

5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera *c)*, dell'art. 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono all'obbligo di cui al comma 4 mediante versamento della quota di utili secondo quanto previsto dall'art. 20.

7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.

8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.

9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente».

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 49/1985 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione) è il seguente:

«Art. 16. — 1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'art. 14 le società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. Non rientra nel calcolo per la determinazione di tale percentuale il capitale sociale eventualmente sottoscritto dalle società e dalle associazioni che gestiscono i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. Le associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, allo scopo di partecipare alle cooperative previste dall'art. 14, possono costituire società finanziarie che abbiano i requisiti indicati al comma 1.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina il presidente e un membro supplente del collegio sindacale delle società finanziarie di cui ai commi precedenti. Le predette società finanziarie devono presentare ogni anno al Ministro del lavoro e della previdenza sociale i rispettivi bilanci, certificati da una società di revisione autorizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e corredati dai bilanci delle cooperative nelle quali ciascuna ha assunto partecipazioni».

— Il testo degli articoli 15 e 19 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359/1992 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 15. — 1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in società per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.-3. *(Omissis)*.

4. Lo statuto di ciascuna delle società derivanti dalle trasformazioni sarà deliberato dalla prima assemblea. In via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e statutarie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione convocheranno le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente».

«Art. 19. — 1. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente capo sono esenti da imposte e tasse».

— Il D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 1993, n. 79, è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (art. 20 del predetto D.Lgs. n. 96/1993).

— Il testo dell'art. 14 del citato D.Lgs. n. 96/1993 è il seguente:

«Art. 14 *(Personale degli organismi soppressi)*. — 1. Il personale della soppressa Agenzia cessa dal rapporto di impiego decorsi centottanta giorni dalla data del 15 aprile 1993, con diritto a trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data.

2. Entro lo stesso termine di centottanta giorni di cui al comma 1, il personale in servizio alla data del 14 agosto 1992 e che risulti tale alla data del 15 aprile 1993, cessato dal servizio ai sensi del predetto comma 1, ha facoltà di presentare domanda per l'assunzione, con le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso le pubbliche amministrazioni cui sono attribuite le competenze ai sensi del presente decreto.

3. Sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore di cui all'art. 19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri definisce la corrispondenza tra le qualifiche e le professionalità rivestite dal personale di cui al comma 2 nella soppressa Agenzia e le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali, ed assegna, proporzionalmente, detto personale alle amministrazioni indicate nello stesso comma 2.

4. I dipendenti assegnati con le procedure di cui al comma 3 sono collocati in soprannumero nella posizione iniziale delle qualifiche identificate ai sensi del comma 3 medesimo; il trattamento economico è determinato computando l'anzianità pregressa maturata.

5. Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rideterminati, ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche in deroga ai termini previsti nel citato art. 31, e comunque entro il 15 aprile 1994, tenendo conto delle nuove competenze trasferite e del relativo personale.

6. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo, ai fini del trattamento pensionistico, si applica la legge 7 febbraio 1979, n. 29».

— Il testo dell'art. 7 del D.L.L. 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del D.L.C.P.S. 1° ottobre 1994, n. 1075, è il seguente:

«Art. 7. — Salvo altre eventuali garanzie reali o personali, il credito derivante dal finanziamento, sia durante il periodo della anticipazione che del successivo consolidamento, ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni, comprese quelle minerarie (salvo i diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi speciali) e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonché sulle somme dovute all'azienda stessa dallo Stato per il risarcimento dei danni di guerra.

Il suddetto privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto di tale privilegio dopo la data della formalità di annotazione stabilita nei commi successivi. Esso è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, a richiesta dell'istituto o ente finanziatore e senza spesa (salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri) in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'art. 1524 del codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla località in cui si trovano i beni.

Di detto privilegio sarà altresì dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui sono situati i beni.

I suddetti annotamenti e pubblicazioni saranno effettuati anche presso gli uffici e nel Foglio degli annunzi legali della circoscrizione nella quale ha la propria sede l'azienda mutuataria nell'epoca della stipulazione del mutuo.

Il privileggio relativo ai brevetti per le invenzioni industriali sarà trascritto nel registro dei brevetti di cui all'art. 37 del regio decreto-legge 29 giugno 1939, n. 1127, e ai sensi dell'art. 66 del decreto medesimo.

Nel provvedimento di autorizzazione del finanziamento o con successiva determinazione del Ministro per il tesoro può essere consentito che il suddetto privilegio venga limitato a determinati beni o gruppi di beni dell'azienda, ovvero sostituito da altre garanzie reali. Queste garanzie si intendono costituite anche a favore dello Stato, per gli effetti di cui all'art. 9 del presente decreto.

Qualora nei confronti della stessa azienda siano fatte più annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di priorità tra le rispettive ragioni è determinato dalla data delle annotazioni medesime. Per quanto concerne i crediti per danni di guerra dell'azienda finanziata verso lo Stato, l'ordine di priorità fra più ragioni assistite dal privilegio anzidetto è determinato dalla data di stipulazione dei rispettivi atti di finanziamento».

Art. 2.

Accelerazione dei pagamenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno e semplificazione delle procedure in materia di comunicazioni antimafia.

1. L'erogazione degli importi da corrispondere per contributi in conto capitale in relazione alle agevolazioni in favore delle attività produttive e di ricerca concesse a valere sulle risorse derivanti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, oltre che con i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente, può essere effettuata, a domanda del beneficiario, anche sulla base di dichiarazione del legale rappresentante attestante lo stato di esecuzione del progetto, nonché l'esistenza dei requisiti di cui alla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata, accompagnata da fidejussione bancaria o da polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Nel caso di erogazione a saldo, qualora non risultino già effettuati, gli accertamenti finali di spesa devono essere espletati, anche mediante ricorso a consulenti esterni che rispondono personalmente degli accertamenti effettuati, entro sei mesi dalla data dell'avvenuto pagamento.

2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge ove il fatto costituisca reato, qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 attestino fatti materiali non rispondenti al vero e le agevolazioni siano conseguentemente revocate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita, salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e la restituzione delle somme indebitamente percepite, con la corresponsione degli interessi come previsti dalla normativa vigente.

3. In relazione all'esigenza di assicurare il coordinato utilizzo delle risorse disponibili, il centro di elaborazione dati, già operante presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, è attribuito, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che ne assicura la gestione e lo sviluppo nell'ambito unitario del sistema informativo operante ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo.

4. Il Nucleo di valutazione operante presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi della legge 17 dicembre 1986, n. 878, è posto alle dirette dipendenze del Ministro. La nomina a componente del Nucleo avviene con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

5. Entro i mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno, il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al CIPE il programma delle attività del Nucleo di valutazione indicando i programmi e i risultati dei lavori svolti nel semestre precedente.

6. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, le parole: «nella quale hanno sede i soggetti di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 1».

Riferimenti normativi:

— La legge n. 64/1986 reca «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

— Il testo del comma 3 dell'art. 13 della legge n. 317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) è il seguente: «Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'art. 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire».

Il comma 2 dell'art. 10 della citata legge n. 317/1991 soprarichiamato così recita: «Alla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa deve essere allegata una certificazione — sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali — attestante l'effettività della realizzazione o dell'acquisto di beni di nuova costruzione ovvero della partecipazione, la regolarità documentale dei medesimi e la loro conformità alle tipologie previste dall'art. 3, comma 1, dall'art. 5, comma 1, dall'art. 7, comma 1, e dall'art. 8. La predetta certificazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali».

— Il testo del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488) è il seguente: «Al termine della gestione commissariale, il centro elaborazione dati esistente presso l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con il personale in servizio alla data del 15 aprile 1993, è attribuito all'amministrazione identificata entro il 30 ottobre 1993 d'intesa con il presidente dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Al centro elaborazione dati possono accedere tutte le amministrazioni alle quali sono assegnate competenze ai sensi del presente decreto».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 7 *(Informazione finanziaria)*. — 1. Il fondo di rotazione, di cui all'art. 5, assicura la raccolta e la elaborazione dei dati contabili concernenti i flussi finanziari delle Comunità europee riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essi collegati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 affluiscono al fondo di rotazione, a cura della rappresentanza permanente in Italia presso le Comunità europee e di tutte le amministrazioni ed enti interessati, i dati ed ogni altro utile elemento relativo ai flussi finanziari, di cui allo stesso comma 1.

3. Al fondo di rotazione sono altresì comunicati, a cura di tutte le amministrazioni statali, regionali e delle province autonome, competenti all'attuazione delle politiche comunitarie, gli elementi relativi alle provvidenze comunitarie ed a quelle interne ad esse collegate, distintamente per ciascuno dei fondi comunitari cui fanno capo, con indicazione delle azioni finanziate, dei destinatari, dello stato dei progetti e di ogni altra utile notizia.

4. Le modalità per l'espletamento delle procedure di raccolta e di elaborazione dei dati saranno rese note alle amministrazioni ed agli enti interessati dal fondo di rotazione, che curerà all'occorrenza ogni iniziativa, anche presso la Commissione delle Comunità europee, per acquisire le ulteriori notizie ritenute necessarie.

5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, pubblica ogni due mesi un bollettino del fondo di rotazione, contenente l'ammontare e la provenienza dei fondi e i finanziamenti erogati».

— La legge n. 878/1986 reca «Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica».

— Il testo dell'art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994 (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1944, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia), a seguito della modifica apportata dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 4 *(Informazioni del prefetto - lettera* d) *dell'art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 200 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2. *(Omissis).*

3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di informazioni è inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi di cui all'allegato 4.

4.-6. *(Omissis)*».

Art. 3.

Ricerca applicata

1. Per il periodo 1995-1997, un importo corrispondente al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN e del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è trasferito al capitolo 7520 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per promuovere iniziative in comune tra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale. A tali fini, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica conclude specifici accordi di programma con gli enti ed imprese titolari della ricerca, che definiscono gli obiettivi, i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento. I criteri e le modalità per la realizzazione dei predetti accordi, nonché i relativi strumenti di attuazione amministrativi e contabili sono fissati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, con proprio decreto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Per favorire la più ampia interazione tra le imprese manifatturiere, le università e gli enti di ricerca pubblici e privati possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, consorzi e società consortili, comunque composti, purché a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere.

2-bis. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'espletamento degli adempimenti istruttori necessari per l'attivazione degli accordi di cui al comma 1 nonché dei contratti inerenti i programmi nazionali di ricerca di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, si avvale delle competenze di esperti tecnico-scientifici scelti nell'albo previsto dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale del 28 dicembre 1993, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 88 del 16 aprile 1994. I relativi compensi, determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo speciale per la ricerca applicata nella misura complessiva non superiore all'1 per cento.*

3. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Il comitato tecnico scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto di dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e designati: tre dallo stesso Ministro, due dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, uno dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tre dalle associazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi ed uno ciascuno dal CNR, dall'ENEA e dall'Istituto superiore di sanità. I membri del comitato ed i relativi supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese».

4. È abrogato l'articolo 18 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697.

5. Fino all'entrata in vigore della legge di riordinamento degli organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e comunque non oltre il 31 maggio 1995, il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) è prorogato in deroga alla normativa vigente. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dal predetto organo prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 1089/68 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato) è il seguente:

«Art. 4. — Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e la adozione delle tecnologie e delle tecniche più avanzate, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma è costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalità proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo.

L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità del fondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica:

a) sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi;

b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi, nonché alle società di ricerca di cui alla precedente lettera *a)*;

c) sotto forma di interventi nella spesa — nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca — presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera *b)*, disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI.

In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica può, per programmi che hanno per obiettivo la promozione dell'industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto;

d) sotto forma di contributi nella spesa — in misura non superiore al 20 per cento — dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potrà consentire, altresì, la cumulabilità di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*. La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sarà determinata dal CIPE.

I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformità dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvazione del CIPE.

Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento.

In relazione all'impegno e alla vastità della ricerca l'IMI sceglierà le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concorderà i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca.

Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovrà essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali.

Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le società costituite dagli enti pubblici economici, le imprese e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilità di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale.

Dei risultati delle ricerche sarà riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento».

— Il testo del comma 4 dell'art. 3 della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente: «Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonché agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici».

— Il testo completo dell'art. 7 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale), a seguito della modifica apportata dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 7. — L'istruttoria tecnico-economica per gli interventi a favore dei progetti di ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, è affidata all'IMI che esprime il giudizio complessivo di validità.

Le preselezioni dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata e la scelta delle forme di intervento sono affidate al comitato tecnico-scientifico di cui al comma seguente. L'ammissione viene decisa dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sulla base del parere di conformità dei progetti rispetto agli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, ai requisiti dei singoli progetti, e all'entità dei finanziamenti disponibili nell'anno in corso.

Il comitato tecnico-scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto di dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e designati: tre dallo stesso Ministro, due dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, uno dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tre dalle associazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi ed uno ciascuno dal CNR, dall'ENEA e dall'Istituto superiore di sanità. I membri del comitato ed i relativi supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.

L'ammissione di ciascun progetto agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata viene deliberata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi del Fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario devono aver luogo al massimo entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda».

— Il testo dell'art. 18 del D.L. n. 697/1994 (Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università), abrogato dalla presente legge, era il seguente:

«Art. 18. — 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento degli organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i due membri del comitato tecnico-scientifico previsto dall'art. 7, comma terzo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, come modificato dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658, di designazione del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia sono designati dallo stesso Ministro».

Art. 4.

Società miste per i servizi pubblici

1. Al fine di favorire l'immediato avvio di operatività delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente la costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche, si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei princìpi e dei criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo 12, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della normativa comunitaria.

2. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di società costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera *e)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché delle aziende speciali e dei consorzi di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali.

3. Gli enti locali adeguano l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entro il *30 gennaio 1995. Entro i novanta giorni successivi,* gli enti locali iscrivono, per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese.

4. (*Soppresso dalla legge di conversione*).

5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono fondamentali i seguenti atti:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

c) il conto consuntivo;

d) il bilancio di esercizio.

6. Al fine di favorire l'occupazione o la rioccupazione di lavoratori, i comuni e le province sono autorizzati a costituire società per azioni con la GEPI S.p.a., anche per la gestione di servizi pubblici locali.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, i comuni e le province possono consentire, mediante appositi aumenti di capitale, l'ingresso della GEPI S.p.a. in società da essi partecipate.

8. In conformità alle disposizioni che ne disciplinano l'attività, le partecipazioni azionarie detenute dalla GEPI S.p.a. nelle società di cui al presente articolo, sono cedute entro il termine di cinque anni mediante gara pubblica.

9. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, può partecipare al capitale di società finanziarie o di servizi la cui attività sia prevalentemente volta al supporto di amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, e di imprese, in relazione ad iniziative ammissibili ai cofinanziamenti comunitari.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 498/1992 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) è il seguente:

«Art. 12. — 1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera *e)*, dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera *d)*, della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituende società per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;

b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei princìpi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;

c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato;

d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive norme di recepimento.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista di cui al comma 1, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.

6-*bis*. Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, che risultino già aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate per carenza di stanziamenti pubblici, gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori previa conclusione di un contratto di programma con organismi finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le somme occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i proventi della gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformità ai criteri di cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone per lo scopo uno schema di contratto tipo.

7. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al comma 1.

8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'art. 7 della citata legge n. 218 del 1990 è fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994.

9. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, può promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonché dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale».

— Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: «Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 22 (*Servizi pubblici locali*). — 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati».

«Art. 23 (*Aziende speciali ed istituzioni*). — 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione».

«Art. 24 (*Convenzioni*). — 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo».

«Art. 25 (*Consorzi*) — 1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23, in quanto compatibili.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 24, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali».

— Il testo del comma 1 dell'art. 2331 del codice civile (Effetti dell'iscrizione) è il seguente: «Con la iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica».

Art. 5.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 6.

Differimento di termini in materia di lavoro

1. L'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, aventi decorrenza inferiore ai tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, è fissata al 1° marzo 1995.

Riferimenti normativi:

— Il D.Lgs. n. 626/1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1994, supplemento ordinario, reca «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»

Art. 7.

Cessione quota latte

1. Per l'anno 1994 è differito al 30 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 648, per la cessione della quota latte.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 468/1992 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario) è il seguente:

«Art. 10. — 1. *(Omissis).*

2. Il conduttore può cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta o nella stessa area omogenea individuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'interno del loro territorio;

b) le due aziende indicate nella lettera *a)* devono trovarsi nella medesima categoria di territorio (zone montane, zone svantaggiate, di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, altre zone).

3.-5. *(Omissis).*

6. La cessione di cui al comma 2 puo avvenire esclusivamente entro il 30 novembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'art. 4 ed alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per gli adempimenti di cui al comma 11 del presente articolo. La cessione ha efficacia a partire dal periodo successivo alla pubblicazione del bollettino recante l'aggiornamento.

7.-14. *(Omissis)*».

Art. 8.

Versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, è prorogato al 31 dicembre 1995. Al relativo onere, valutato in lire 35 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico delle complessive disponibilità attribuite al commissario liquidatore dell'EFIM ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, nonché dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, ed affluite nell'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 532/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/1994 (Disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate) è il seguente: «La sospensione del pagamento delle imposte avrà la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM, a norma dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non potrà essere protratta oltre il 20 gennaio 1995».

— Il testo del comma 9 dell'art. 5 del decreto-legge n. 487/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/1993 (Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM) è il seguente: «All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.500 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993».

— Il testo del comma 1 dell'art. 11 del D.L. n. 643/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 738/1994 (Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM) è il seguente: «Per le finalità di cui al decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, i mezzi finanziari a disposizione del commissario liquidatore del soppresso EFIM sono aumentati di lire 5.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa nei limiti di importo stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, al tasso vigente per i mutui, da rimborsare dallo Stato in venti annualità a decorrere dal 1995 di cui la prima comprensiva degli interessi di preammortamento».

Art. 9.

Riscossione dei tributi

1. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del Servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, già prorogato al 31 gennaio 1995 dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1995, limitatamente agli ambiti territoriali per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, nell'esaminare le richieste di affidamento pervenute ha evidenziato l'opportunità di ulteriori approfondimenti istruttori.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 113 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 857):

«Art. 113 (*Durata della concessione*). — Per il primo periodo di gestione la durata della concessione è quinquennale».

Il disposto di tale articolo va integrato con quello dell'art. 133 del medesimo D.P.R. n. 43/1988, che ha previsto l'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione al 1° gennaio 1989.

Successivamente, con il D.L. 12 dicembre 1988, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1989, n. 44, detto termine è stato differito al 1° gennaio 1990.

— Il testo dell'art. 1, comma 11, del D.L. 27 dicembre 1994, n. 719, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali, e successivamente reiterato col decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, attualmente in corso di conversione presso le Camere, è il seguente: «11. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è prorogato al 31 gennaio 1995. Restano ferme, fino alla predetta data, tutte le condizioni di gestione vigenti per il periodo transitorio, ivi comprese quelle relative ai compensi di riscossione ed ai rimborsi spese. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni devono essere vincolante per lo stesso titolo fino al 31 gennaio 1995 e, fino a tale data, continuano ad avere efficacia le patenti di nomina dei collettori, ufficiali di riscossione e messi notificatori, nonché i registri cronologici di cui all'art. 101 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988. Fino alla stessa data sono, altresì, differiti i termini di scadenza dei contratti di tesoreria comunale, ad eccezione di quelli riguardanti le tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige. Per il periodo di proroga indicato nel primo periodo del presente comma non è dovuta la tassa di concessione governativa a carico delle aziende concessionarie».

- Il testo dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 43/1988 è così formulato:

«Art. 3 (*Commissione consultiva*). — 1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, è istituita, nell'ambito del Ministero delle finanze, la commissione consultiva prevista dall'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 4 ottobre 1986, n. 657. La nomina a componente della commissione degli esperti è incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione.

2. La commissione, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministro ed a richiesta dello stesso, esprime pareri non vincolanti in materia di:

a) individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni e delle successive modificazioni;

b) determinazione iniziale e revisione biennale della commissione, dei compensi, dei rimborsi delle spese e degli interessi di cui all'art. 61 spettanti ai concessionari;

c) procedure di conferimento delle commissioni:

d) vigilanza sull'attività dei concessionari, sull'efficienza ed economicità delle gestioni, con facoltà propositiva in materia di sospensione cautelare dell'attività di gestione, di revoca e di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari compresa la decadenza dalla concessione. La commissione esprime, altresì, i pareri su ogni altra questione attinente al servizio della riscossione.

3. Nel provvedimento adottato dal Ministro deve essere fatta menzione della proposta o del parere della commissione, evidenziandone i relativi contenuti; ove il provvedimento sia adottato in difformità dalla proposta o dal parere, ne sono specificati i motivi.

4. Ai fini della formulazione dei pareri e delle proposte di cui al comma 2, la commissione dispone la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle diverse forme di riscossione.

5. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'art. 4 e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni può consultare, anche a mezzo della segreteria stessa, singoli concessionari o rappresentanti della categoria e può ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci.

6. L'affidamento degli incarichi di consulenza di cui al comma 5 è disposto, con provvedimento del Ministro, su proposta del presidente della commissione; gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata non può superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso da corrispondere, in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso è corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri indicati nel comma 1, in attività di servizio, ovvero in quiescenza da meno di due anni.

7. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non più di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di età previsto per il pubblico impiego.

8. La commissione è convocata dal presidente. In caso di assenza o impedimento le funzioni di presidente sono svolte dal funzionario del Ministero delle finanze con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, da quello con maggiore anzianità.

9. L'avviso di convocazione, con l'elenco dei temi da trattare, deve essere comunicato, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente. Dalla stessa data, il materiale e la documentazione dei temi all'ordine del giorno sono a disposizione dei membri della commissione presso l'ufficio di segreteria.

10. Per la validità delle riunioni della commissione è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti e i pareri e le proposte sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive della commissione, non dovuta a giusti motivi, comporta decadenza dall'incarico.

11. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i compensi da corrispondere ai componenti della commissione in misura adeguata alla qualità e alla quantità dell'impegno richiesto».

Art. 10.

Finanza locale

1. Per l'anno 1995, il termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto, rispettivamente, dagli articoli 8, comma 3, e 50, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato al 28 aprile 1995.

1-bis. *Per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche il termine per il pagamento della tassa mediante convenzione, ai sensi dell'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, è fissato, per l'esercizio 1995, dal 28 aprile 1995.*

1-ter. *All'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«5-bis. *La tassa, se d'importo superiore a lire 500 mila, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile,*

luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguali importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8.

5-ter. *Per l'anno 1995, la scadenza delle prime due rate di cui al comma 5-*bis *è fissata al 28 aprile 1995, fermo restando il versamento integrale della tassa medesima entro il 31 ottobre 1995. Per le occupazioni temporanee che cessano entro il 28 aprile 1995, la cui tassa è di importo non superiore a lire 500 mila, la scadenza del termine di versamento è fissata alla medesima data del 28 aprile 1995».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 45, nonché dell'art. 50 così come modificato, da ultimo, dal presente articolo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante: «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale:

«Art. 8 *(Dichiarazione)*. — 1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuovo dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento».

«Art. 45 *(Occupazioni temporanee - Disciplina e tariffe)*. — 1.-7. *(Omissis)*.

8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verifichino con carattere ricorrente, il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento».

«Art. 50 *(Denuncia e versamento della tassa)*. — 1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 39 devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici, la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di cui all'art. 46, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

5-bis. *La tassa, se d'importo superiore a lire 500 mila, può essere corrisposta in quanto rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45, comma 8.*

5-ter. *Per l'anno 1995, la scadenza delle prime due rate di cui al comma 5-*bis *è fissata al 28 aprile 1995, fermo restando il versamento integrale della tassa medesima entro il 31 ottobre 1995. Per le occupazioni temporanee che cessano entro il 28 aprile 1995, la cui tassa è di importo non superiore a lire 500 mila, la scadenza del termine di versamento è fissata alla medesima data del 28 aprile 1995».*

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A2397

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 10 aprile 1995, n. 60473.

Programma settoriale pesca - Regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 - Modalità di presentazione dei progetti.

Alla Lega, Pesca ANCP
Federcoopesca
Federpesca
AGCI
UNCI
API
ANCIT
Alla Commissione CEE D.G. XIV
Alle regioni
Alle province autonome di Trento e Bolzano
A tutte le capitanerie di porto

La presente circolare abroga e sostituisce la circolare n. 60477 del 17 giugno 1994, registrata alla Corte dei conti il 27 giugno 1994, registro n. 2, foglio 161, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1994.

Tenuto conto dell'esperienza maturata sotto la vigenza della circolare da ultimo citata e delle osservazioni fatte pervenire dalle associazioni professionali, la scrivente amministrazione ha ritenuto opportuno emanare la seguente circolare al fine di semplificare — ove possibile — le modalità di presentazione dei progetti.

PREMESSA.

Il regolamento CEE n. 2080/93 ha istituito lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) che prevede dal 1° gennaio 1994 interventi di sostegno in favore delle seguenti iniziative già rientranti nel campo di applicazione degli abrogati regolamenti numeri 4028/86 e 4042/89:

arresto definitivo di navi da pesca;

associazioni temporanee di impresa e società miste;

costruzione e ammodernamento di navi da pesca;

acquacoltura e sistemazione di zone marine costiere;

attrezzature dei porti da pesca;

trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici;

attività di promozione.

L'applicazione di tale strumento finanziario rientra tra le funzioni che istituzionalmente questa amministrazione è chiamata ad assolvere in maniera programmatica generale con riferimento alle citate forme di intervento.

È stato predisposto l'apposito Piano settoriale della pesca e dell'acquacoltura 1994-99, trasmesso per l'approvazione alla Commissione CEE.

Con decisioni rispettivamente del 6 dicembre 1994 per le zone ricadenti nell'obiettivo 1 e del 22 dicembre 1994 per le altre zone, la Commissione ha approvato il documento unico di programma.

Ciò posto, allo scopo di uniformare per quanto possibile le modalità di presentazione dei progetti onde garantire che gli interventi dello SFOP realizzino in massimo grado gli obiettivi assegnati alla politica strutturale del settore, si ritiene opportuno premettere le seguenti informazioni di carattere generale rinviando — per quanto attiene alle questioni più spiccatamente specifiche — ai dettagli che verranno più avanti forniti in sede di trattazione di ciascuna delle misure che compongono il ventaglio tipologico degli interventi.

1. *Domande - Modalità di compilazione e termine di presentazione.*

1.*a*. La domanda di ammissione al contributo, accompagnata dall'elencazione dei documenti prodotti, va compilata in duplice esemplare, utilizzando la consueta modulistica a disposizione presso questa amministrazione, e sottoscritta dal beneficiario con *firma autenticata.*

1.*b*. Tale modulistica continuerà ad essere utilizzata in attesa che venga sostituita da una nuova recante parziali modifiche, restando inteso che, per tale circostanza, gli interessati potrebbero essere invitati a fornire eventuali ulteriori informazioni.

1.*c*. Le domande, complete della relativa documentazione (da allegare in duplice copia di cui una in originale o copia autenticata) devono essere presentate direttamente, *o pervenire per il tramite del servizio postale*, entro il termine perentorio del *31 maggio 1995* al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - Div. XXIII - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma.

Una copia completa della domanda di ammissione deve essere, altresì, inviata al servizio della regione territorialmente competente.

La successiva scadenza è fissata per il 31 maggio di ogni anno.

Le domande che pervengono dopo il predetto termine del 31 maggio di ciascun anno saranno prese in considerazione per l'inserimento nel programma operativo successivo.

Non è ammessa l'integrazione della documentazione dopo la scadenza del termine di ciascun anno.

La certificazione a corredo della pratica deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

1.*d.* I preventivi richiesti per ciascuna misura devono essere corredati dagli elementi tecnici, illustrativi e descrittivi per ciascuna voce di costo.

2. *Procedure istruttorie.*

2.*a.* Ai progetti pervenuti entro il termine predetto viene assegnato un numero cronologico seguito da una delle seguenti sigle di identificazione:

AD Arresto definitivo

CP Costruzione peschereccio

AP Ammodernamento peschereccio

SM Società miste

AT Associazione temporanea di impresa

AC Acquacoltura

BA Barriere artificiali

PP Attrezzature dei porti di pesca

IT Impianti a terra

IS Iniziative speciali

2.*b.* Con nota raccomandata l'amministrazione comunica agli interessati gli estremi di identificazione della domanda, che dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva indirizzata all'amministrazione, nonché la data del suo ricevimento.

2.*c.* L'avviso di ricevimento non precostituisce titolo per l'ammissibilità ai benefici dello SFOP.

2.*c*.1. I lavori di realizzazione dell'iniziativa e relativi acquisti *devono iniziare successivamente alla data di ricevimento* della domanda di finanziamento ed il beneficiario comunica tempestivamente all'amministrazione l'inizio degli stessi con dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15/1968. L'inosservanza di tale obbligo, accertata successivamente alla intervenuta decisione di ammissione, comporterà la revoca ovvero la riduzione del beneficio accordato secondo le modalità stabilite dall'emanando decreto ministeriale concernente le procedure di liquidazione del contributo.

2.*c*.2. Per la costruzione delle navi da pesca all'inizio dei lavori è parificata l'entrata in esercizio della nave.

2.*c*.3. Tuttavia sono ritenuti ammissibili i lavori — relativi ad un progetto rientrante tra le misure sopra elencate — iniziati successivamente alla presentazione della domanda che sia stata respinta per carenza della documentazione ovvero che non sia stata ammessa ai benefici del regolamento in questione, quando sia presentata una nuova domanda entro la successiva scadenza, sempre che il pertinente progetto abbia gli stessi obiettivi progettuali di quello inerente alla precedente domanda.

2.*d.* Completato l'iter istruttorio, le iniziative prescelte — anche con riferimento alle priorità previste dal decreto 25 novembre 1994 — sono ammesse ai benefici previsti dal regolamento in questione ed ai beneficiari viene notificato l'accoglimento dell'iniziativa, l'importo del contributo comunitario concesso, la spesa di investimento ammessa nonché la misura della partecipazione nazionale al finanziamento del progetto.

A tal fine il valore del tasso dell'ECU che sarà applicato, ai fini della determinazione delle ammissioni, in relazione alla disponibilità finanziaria, è quello contabile al cambio del mese di gennaio nell'anno di presentazione della domanda di concessione.

2.*e.* Sono restituite ai richiedenti le domande:

a) relative ad iniziative non conformi agli indirizzi programmatici indicati nel piano settoriale e nel quadro comunitario di sostegno;

b) relative ad iniziative i cui lavori ed acquisti siano iniziati anteriormente alla data di ricevimento della domanda di finanziamento salva la previsione di cui al precedente punto 2.*c*.3;

c) erronee o incomplete della documentazione richiesta per ciascuna iniziativa;

d) senza firma autenticata dell'istante sul formulario relativo alla domanda;

e) con documentazione non presentata conformemente alle previsioni della legge n. 15/1968, ove ne sia consentita la produzione ai sensi di detta legge.

Tuttavia l'amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, integrazioni o rettifiche alla documentazione richiesta.

2.*f.* Le iniziative che — sebbene complete dal punto di vista documentale e conformi agli obiettivi programmatici — non abbiano trovato accoglimento per carenza di risorse finanziarie disponibili sono parimenti restituite dall'amministrazione all'interessato.

Definito nelle sue linee essenziali l'iter procedimentale attuativo della normativa in riferimento, si ritiene opportuno approfondire — come in precedenza accennato — alcuni aspetti particolari delle singole misure di intervento, al fine di fornire gli elementi di conoscenza necessari ad assicurare una corretta utilizzazione dei fondi assegnati.

A. *Arresto definitivo di navi da pesca.*

Con il decreto ministeriale 14 ottobre 1994, n. 611, è stato emanato un apposito regolamento ministeriale recante le norme di attuazione della nuova normativa comunitaria concernente il fermo definitivo (regolamento CEE n. 2080/93 - art. 2, regolamento CEE n. 3699/93 - art. 8). Detto provvedimento ha anche tenuto conto delle problematiche emerse nell'applicazione del decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226.

Gli aspetti qualificanti della normativa in questione sono:

a) gli importi da corrispondere ai beneficiari e le modalità di ritiro sono determinati in coerenza alla tabella dei premi prevista dal regolamento CEE 3699/93 recante modalità di applicazione del regolamento CEE n. 2080/93;

b) il valore del tasso dell'ECU da applicare è quello contabile al cambio del mese di gennaio nell'anno di presentazione della domanda di concessione;

c) il ritiro della nave dall'attività di pesca può essere effettuato entro un anno dalla notifica del decreto di concessione mediante radiazione della nave dai registri di iscrizione ovvero radiazione dal registro comunitario delle navi da pesca, istituito presso questa amministrazione ai sensi dei regolamenti CEE 163/89 e 109/94;

d) la nave da ritirare deve essere stata armata per almeno settantacinque giorni in ciascuno dei due anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda di concessione;

e) per le navi aventi tonnellaggio inferiore a 25 TSL costituisce operazione di fermo definitivo esclusivamente la demolizione;

f) le domande di concessione presentate ai sensi del precedente decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226 e pervenute all'amministrazione entro la data del 31 dicembre 1993 precedono nell'ordine cronologico quelle presentate ai sensi del decreto 14 ottobre 1994, n. 611 e sono istruite a norma dell'art. 24 del regolamento CEE n. 4028/86.

Non saranno ammesse ai benefici del Regolamento 2080/93 per la misura in questione le navi con età inferiore ai dieci anni.

B. *Associazioni temporanee di impresa e società miste.*

Tali misure sono finalizzate alla riduzione dello sforzo di pesca mediante allontanamento definitivo e/o temporaneo di parte della flotta di maggiori dimensioni.

L'eccesso di sforzo di pesca che caratterizza la flotta da pesca in Italia riguarda in particolare i battelli operanti a strascico, sia nell'area mediterranea che oltre gli stretti.

Per «*associazione temporanea d'impresa*» s'intende un'associazione basata su un accordo contrattuale limitato nel tempo, tra armatori della Comunità e persone fisiche o giuridiche di uno o più Paesi terzi che hanno rapporti con la Comunità e avente come scopo lo sfruttamento e la valorizzazione in comune delle risorse ittiche di detto o detti Paesi terzi e la ripartizione dei costi, dei profitti o delle perdite dell'attività economica intrapresa congiuntamente, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato comunitario.

Per «*società mista*» s'intende una società di diritto privato costituita da uno o più armatori della Comunità e da uno o più partner di Paesi terzi, costituita nell'ambito delle relazioni formali fra la Comunità ed il Paese terzo e avente come obiettivo lo sfruttamento e l'eventuale valorizzazione delle risorse ittiche nelle acque soggette alla sovranità e/o giurisdizione di tali Paesi terzi, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato comunitario.

Le principali condizioni — individuate dal regolamento CEE 3699/93 — che i progetti di società miste e di associazioni temporanee di imprese devono soddisfare sono le seguenti:

a) riguardare navi con una stazza superiore a 25 TSL, registrate in un porto della Comunità, in attività da oltre cinque anni battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità, tecnicamente adatte a svolgere le operazioni di pesca previste; tuttavia, non sarà richiesta un'attività minima di cinque anni per le navi registrate in un porto comunitario fra il 1° gennaio 1989 e il 31 dicembre 1990;

b) le navi interessate devono battere bandiera dello Stato membro per tutta la durata dell'associazione temporanea d'impresa, che deve prevedere operazioni di pesca per una durata compresa tra sei mesi e un anno;

c) qualora venga costituita una società mista, le azioni debbono essere completate da un trasferimento definitivo della nave o delle navi verso un Paese terzo interessato, senza possibilità di ritorno nelle acque comunitarie;

d) i contributi finanziari per i progetti di società miste non sono cumulabili con un aiuto comunitario concesso in applicazione del presente regolamento o dei regolamenti CEE n. 2908/83 e n. 4028/86. Dai contributi concessi verrà detratto *pro rata temporis* l'importo riscosso in precedenza nei seguenti casi:

*d.*1) aiuti alla costruzione nei dieci anni precedenti la costituzione della società mista;

*d.*2) aiuti alla modernizzazione e/o premio ad un'associazione temporanea di impresa nei cinque anni precedenti la costituzione della società mista.

Inoltre:

la società mista dovrà essere costituita dopo la data di presentazione del progetto presso questa amministrazione, salva la previsione di cui al precedente punto 2.*c*.3;

le operazioni di pesca di ciascun peschereccio interessato alla associazione temporanea di impresa dovranno iniziare dopo la presentazione del progetto presso questa amministrazione.

In attesa della nuova modulistica, le domande per la presentazione di progetti relativi alla costituzione di associazioni temporanee di impresa e di società miste devono essere presentate, rispettivamente, nella forma già prescritta dall'allegato I del regolamento CEE n. 1957/91 e dall'allegato I del regolamento CEE n. 1956/91 e devono recare i dati, i documenti e le relazioni richiesti da detti allegati.

Alla domanda va allegata, inoltre, la seguente documentazione:

1) estratto matricola;

2) certificato di stazza conformemente al regolamento CEE n. 2930/86 del 22 settembre 1986;

3) certificato di classe;

4) licenza di pesca;

5) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca del proprietario della nave ovvero, nell'ipotesi in cui vi sia nomina di armatore, dell'armatore stesso;

6) dichiarazione dell'autorità marittima attestante:

a) che la nave è in attività al momento della presentazione della domanda;
b) che la nave è in attività da oltre cinque anni (non richiesto per le navi immatricolate dall'1.1.1989 al 31.12.1990);

7) atto costitutivo e statuto (per le società);

8) certificato d'iscrizione alla camera di commercio (per le società), dal quale risultino le generalità di coloro che ricoprono cariche sociali; certificato di nascita e di cittadinanza (per le persone fisiche);

9) certificato del tribunale da cui risulti lo stato non fallimentare ed i poteri del legale rappresentante;

10) certificato d'iscrizione nel registro prefettizio (solo per le società cooperative);

11) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti se l'interessato ha richiesto ovvero ha già ottenuto per le stesse unità oggetto della domanda di finanziamento la concessione di contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato a carico dello Stato, delle regioni, dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, di altri enti pubblici e/o della Comunità economica europea; in caso affermativo si applicano i principi di cui al precedente punto *d)*.

C. *Costruzione e ammodernamento di navi da pesca.*

Lo scopo di tali forme di intervento è, per le *nuove costruzioni*, di contribuire sia pure in misura modesta ad avviare gradualmente il processo di sostituzione delle unità obsolete ed il ringiovanimento della flotta da pesca; per quanto riguarda *l'ammodernamento*, lo scopo è di contribuire in modo sostanziale al processo di mantenimento dello stock di capitale fisico, all'aumento della sicurezza delle operazioni di bordo, al rispetto delle norme sanitarie, al processo di riconversione delle attività di pesca verso sistemi e attrezzature più selettive ed a minor impatto ambientale.

Di entrambe le misure si evidenziano di seguito gli aspetti ritenuti di maggiore rilievo e significato sotto il profilo di un corretto avvio della procedura di ammissione:

Costruzione M/P.

a) La modulistica progettuale deve essere adeguata alle disposizioni del regolamento CEE n. 2930/86 del 22 settembre 1986 che definisce i nuovi criteri di misurazione della lunghezza, della larghezza, della stazza e della potenza dei motori.

b) In applicazione della decisione n. c(92)3319/5 in data 21 dicembre 1992, con la quale la Commissione ha approvato il programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia italiana per il periodo 1993/1996, sono ammissibili le richieste di finanziamento che abbiano le seguenti percentuali di ritiro rispetto al natante da costruire in termini sia di tonnellaggio che di potenza:

b.1) 120% per i segmenti che praticano la pesca a strascico, traino pelagico e mestieri assimilati;

b.2) 115% per le draghe e i pescherecci a sfogliara che pescano stocks bentonici;

b.3) 100% per gli altri segmenti e per le draghe idrauliche, che con detta riduzione si conformino alle previsioni del decreto ministeriale 29 maggio 1992.

I valori di ritiro richiesti si riferiscono sia al tonnellaggio che alla potenza. Sono tuttavia ammissibili le istanze in cui la media di ritiro sia uguale o superiore a quella richiesta per il segmento sempre che ciascun valore sia comunque almeno pari al 100%.

c) La partecipazione minima del beneficiario all'iniziativa di costruzione deve essere pari almeno al 40% della spesa di investimento ammessa per le regioni dell'obiettivo 1 ed al 60% per le altre regioni.

d) I documenti da produrre a corredo della domanda di contributo, per la cui compilazione occorre utilizzare la parte A dell'apposito formulario previsto dal regolamento CEE n. 970/87, sono i seguenti:

1) allegati da B a D5 del predetto formulario;

2) foto recente del natante da ritirare;

3) preventivo (o contratto) del cantiere navale;

4) preventivo di ditte specializzate (macchinari e attrezzature);

5) piano costruttivo della nave (disegni e prospetti);

6) bilanci degli ultimi tre anni ovvero, per le società aventi data di costituzione inferiore ai tre anni, oltre ai bilanci depositati, documentazione, rilasciata da istituto di credito, attestante la capacità finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto. Per i soggetti che non hanno obbligo di presentazione del bilancio è richiesta documentazione, rilasciata da istituto di credito, attestante la capacità finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto (tra essi rientra, tra gli altri, il socio di cooperativa proprietario della nave da pesca che sia gestita dalla cooperativa);

7) certificato del tribunale per lo stato non fallimentare ed i poteri del legale rappresentante;

8) per le cooperative: certificato prefettizio ovvero di iscrizione allo schedario generale della cooperazione;

9) certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca del proprietario della nave ovvero, nell'ipotesi in cui vi sia nomina di armatore, dell'armatore stesso;

10) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunità europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per la medesima unità oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, la tipologia, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta;

11) per le società: atto costitutivo e statuto;

12) estratto matricolare (o del R.N.M.G.) dell'unità da ritirare dal quale risulti la data di acquisto della proprietà da parte del richiedente; che l'unità è in esercizio ed il numero di iscrizione dello stesso nel registro delle navi da pesca della Comunità (numero CEE);

13) copia della licenza o del permesso di pesca;

14) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che per la *barca da ritirare* non siano stati concessi dallo Stato, da altri enti pubblici, locali e nazionali o dalla Comunità europea, contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato;

15) quadro riepilogativo che contenga un rapporto tra le singole voci dei preventivi e le corrispondenti voci del piano di investimento previste dai pertinenti formulari.

Ammodernamento M/P.

a) I lavori di ammodernamento non devono comportare un aumento del tonnellaggio e devono riguardare navi fino a 29 anni di età.

Tale limite può essere superato se gli investimenti concernono il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza e/o le attrezzature di controllo delle operazioni di pesca, purché l'organo tecnico competente certifichi la validità dell'iniziativa (in difetto di detta certificazione si applica il limite suddetto dei 29 anni);

b) La potenza massima continuativa del nuovo motore deve essere pari a quella del motore sostituito.

c) Non sono ammissibili: lavori di ordinaria manutenzione; revisione e riparazione di attrezzature e dello scafo; attrezzature non indispensabili per l'attività del peschereccio; materiale di seconda mano; materiale non durevole; attrezzature per la pesca (dai cavi di acciaio alla rete) a meno che la loro sostituzione costituisca riconversione verso sistemi e attrezzature più selettive; lavori di rifacimento dello scafo, che, per la loro entità, siano assimilabili ad una nuova costruzione.

d) La partecipazione minima del beneficiario all'iniziativa di ammodernamento deve essere pari almeno al 40% della spesa di investimento ammessa per le regioni dell'obiettivo 1 ed al 60% per le altre regioni.

e) I documenti da produrre a corredo della domanda di contributo, per la cui compilazione occorre utilizzare l'apposito modulario previsto dal regolamento CEE n. 970/87, sono i seguenti:

1) estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della nave da ammodernare;

2) certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca del proprietario della nave ovvero, nell'ipotesi in cui vi sia nomina di armatore, dell'armatore stesso;

3) certificato del tribunale per lo stato non fallimentare ed i poteri del legale rappresentante;

4) preventivo (o contratto) del cantiere navale;

5) preventivo di ditte specializzate (macchinari e attrezzature);

6) certificato (se il richiedente è società cooperativa) d'iscrizione nel registro prefettizio;

7) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunità europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per la medesima unità oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, la tipologia, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta;

8) per le iniziative con investimento previsto *superiore a trecento milioni*, bilanci degli ultimi tre anni ovvero, per le società aventi data di costituzione inferiore ai tre anni, oltre ai bilanci depositati documentazione, rilasciata da istituto di credito, attestante la capacità finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto. Per i soggetti che non hanno obbligo di presentazione del bilancio è richiesta documentazione rilasciata da istituto di credito. attestante la capacità finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto (tra essi rientra, tra gli altri, il socio di cooperativa proprietario della nave da pesca, che sia gestita dalla cooperativa);

9) certificato del registro italiano navale di cui al precedente punto *a)* per le unità con età superiore a 29 anni.

D. *Acquacoltura.*

Le misure previste nel settore dell'acquacoltura sono articolate in interventi finalizzati:

a) al consolidamento della produzione;

b) allo sviluppo di attività innovative;

c) alla creazione di servizi territoriali per la produzione.

Gli interventi di cui sub *a)* sono diretti sulle unità produttive di acquacoltura esistenti in acque marine e interne al fine di ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità dei prodotti (in termini igienico-sanitari, nutrizionali, di sicurezza d'uso), raggiungere elevati livelli di compatibilità ambientale.

Gli interventi di cui sub *b)* hanno lo scopo — attraverso la realizzazione di nuove unità — di incoraggiare lo sviluppo dell'acquacoltura con riferimento a nuove specie e con tecnologie a basso impatto ambientale e ad aprire opportunità di sviluppo alle cooperative per riconversione e riduzione dello sforzo di pesca.

Infine, con la previsione della creazione di servizi territoriali per la produzione (punto *c)*, si intendono realizzare centri di servizio per la produzione ubicati in aree strategiche per l'acquacoltura sul territorio nazionale.

Mentre le prime due tipologie di intervento sono aperte a tutti gli operatori del settore, i centri di servizio territoriale per la produzione sono riservati a specifiche categorie di beneficiari quali: associazioni di categoria, amministrazioni regionali.

Particolare importanza assume, in tale contesto, una corretta valutazione di tutte le problematiche connesse all'applicazione della misura «acquacoltura» con riferimento soprattutto alla necessità di facilitare e snellire le procedure di valutazioni dei progetti da parte dell'amministrazione.

Si ritiene, pertanto, opportuno raccomandare la più puntuale compilazione della documentazione da produrre unitamente all'istanza di ammissione al finanziamento ricordando, altresì, che la partecipazione minima del beneficiario all'iniziativa deve essere pari almeno al 40% della spesa di investimento ammessa per le regioni dell'obiettivo 1 ed al 60% per le altre regioni:

1) domanda di ammissione;

2) questionario tecnico-economico (allegati B1, B2, D1, D2 e D3 del formulario già in uso);

3) relazione descrittiva dell'iniziativa contenente dettagliate ed esaustive informazioni su tutti gli aspetti segnalati nella nota esplicativa per la decrizione del progetto (parte B);

4) per gli impianti da ammodernare o ristrutturare: due foto con veduta generale delle unità di allevamento, una foto fabbricati, una foto impianti ingrasso;

5) concessione edilizia e/o concessione demaniale ovvero un atto rilasciato dalla competente autorità da cui risulti che la richiesta di concessione è in corso di istruttoria e che allo stato non sussistono elementi ostativi al suo rilascio. Si richiama — a proposito delle procedure concernenti il rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità di acquacoltura — il contenuto della circolare n. 15 - serie I del 18 ottobre 1994 del soppresso Ministero della marina mercantile - Direzione generale del demanio marittimo e dei porti;

6) atto da cui risulti la disponibilità del terreno (atto di acquisto o di affitto almeno decennale, debitamente registrato);

7) copia del contratto stipulato con il consulente per il periodo di assistenza;

8) certificato del tribunale per lo stato non fallimentare ed i poteri del legale rappresentante;

9) certificato di iscrizione alla camera di commercio (per le società), dal quale risultino le generalità di coloro che ricoprono cariche sociali; certificato di nascita e di cittadinanza (per le persone fisiche);

10) per le cooperative e le società: estratto libro soci; atto costitutivo e statuto;

11) per le cooperative: certificato prefettizio;

12) computo metrico-estimativo, vistato per la congruità dei prezzi, a seconda della competenza, dall'ufficio genio civile OO.MM. oppure dall'ufficio regionale del genio civile;

13) preventivi ditte specializzate (macchinari e attrezzature);

14) planimetrie (piani, prospetti, ecc.);

15) bilanci degli ultimi tre anni ovvero, per le società aventi data di costituzione inferiore ai tre anni, oltre ai bilanci depositati, documentazione rilasciata da istituto di credito, attestante la capacità finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto. Per i soggetti che non hanno obbligo di presentazione del bilancio è richiesta documentazione rilasciata da istituto di credito attestante la capacità finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto;

16) carta mappale rientrante tra la scala 1:2000 e la scala 1:200.000;

17) indicazione del tipo di contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente;

18) certificazione rilasciata dal servizio ambientale competente per territorio attestante che l'iniziativa proposta è compatibile con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ambientale;

19) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che nell'impianto viene effettuato o meno manipolazione e trasformazione del prodotto rientrante nella previsione normativa delle direttive CEE n. 492 e n. 493, rispettivamente del 15 e 22 luglio 1991;

20) per gli impianti di mitilicoltura e di acquacoltura in acque dolci: certificazione rilasciata dalla U.S.L. competente sull'idoneità delle acque all'allevamento;

21) quadro riepilogativo che contenga un rapporto tra le singole voci dei preventivi e le corrispondenti voci del piano di investimento previste dai pertinenti formulari;

22) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'interessato abbia o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunità europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per la medesima iniziativa oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta.

E. *Zone marine protette.*

Nei confronti delle iniziative di gestione attiva delle risorse alieutiche e, di conseguenza, in collegamento con le attività di acquacoltura in mare, si registra un'attenzione progressivamente crescente da parte dell'amministrazione e delle categorie interessate. In tale contesto si

inserisce la specifica previsione di stanziamento operata per l'applicazione di tale misura nel programma settoriale pesca 1994-1999; ciò anche se costituiscono indubbiamente ostacolo non marginale ad una maggiore diffusione delle zone marine protette sia la competizione con altre attività che pure trovano localizzazione lungo la fascia costiera che gli appesantimenti procedurali dell'iter concessorio degli specchi acquei a causa della natura pubblicistica del bene.

I beneficiari della misura sono le associazioni di categoria e loro strutture, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali e la spesa di investimento riconoscitiva ammissibile viene integralmente coperta dal finanziamento comunitario (50%) e nazionale (50%).

I documenti occorrenti per la presentazione delle iniziative sono i seguenti:

1) domanda di ammissione (parte A del formulario previsto dal regolamento CEE n. 970/87);

2) questionario (allegati B1, B2, B3 del formulario già in uso);

3) relazione descrittiva dell'iniziativa;

4) concessione demaniale ovvero un atto rilasciato dalla competente autorità da cui risulti che la richiesta di concessione è in corso di istruttoria e che allo stato non sussistono elementi ostativi al suo rilascio;

5) accordo di collaborazione — avente durata almeno triennale — con istituto scientifico per il controllo dell'evoluzione delle risorse;

6) certificato del tribunale per lo stato non fallimentare ed i poteri del legale rappresentante;

7) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

8) per le cooperative: certificato prefettizio, atto costitutivo e statuto;

9) computo metrico-estimativo vistato per la congruità dei prezzi dall'ufficio genio civile OO.MM.;

10) preventivi ditte specializzate (macchinari e attrezzature);

11) planimetrie;

12) bilanci degli ultimi tre anni ovvero, per le società aventi data di costituzione inferiore a tre anni, oltre ai bilanci depositati, documentazione, rilasciata da istituto di credito, attestante la capacità finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto. Per i soggetti che non hanno obbligo di presentazione del bilancio è richiesta documentazione rilasciata da istituto di credito attestante la capacità finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto;

13) certificazione rilasciata dal servizio ambientale competente per territorio attestante che l'iniziativa proposta è compatibile con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ambientale;

14) quadro riepilogativo che contenga un rapporto tra le singole voci dei preventivi e le corrispondenti voci del piano di investimento previste dai pertinenti formulari;

15) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'interessato abbia o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunità europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per la medesima iniziativa oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta.

F. *Attrezzature dei porti di pesca.*

La elaborazione di uno specifico programma sulla situazione generale dei porti in Italia ha evidenziato un notevole e diffuso sottodimensionamento dei servizi e delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività di pesca. Risulta di particolare rilevanza la circostanza che le carenze esistenti riguardano l'intero aspetto delle tipologie di intervento previste dal regolamento CEE n. 3699/93 e la realtà dei fatti dimostra che la molteplicità di competenze amministrative necessarie per la concessione delle autorizzazioni richieste ed i molteplici interessi sottostanti l'utilizzazione delle aree portuali impediscono l'assunzione di decisioni di investimento sulla base di valutazioni tecnico economiche.

Tuttavia l'amministrazione ha destinato cospicue risorse, nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate per la realizzazione del piano settoriale 1994-1999, per aumentare la dotazione dei servizi e infrastrutture portuali a servizio della pesca valutando che una maggiore diffusione di tali attrezzature implica la razionalizzazione delle operazioni di pesca e dunque un alleggerimento dei costi di produzione per gli operatori.

I beneficiari della misura sono le associazioni di categoria e loro strutture, gli organismi pubblici e privati.

Gli investimenti ammissibili riguardano in particolare impianti e attrezzature destinati a:

a) migliorare le condizioni di sbarco, di trattamento e di magazzinaggio dei prodotti della pesca nei porti;

b) coadiuvare le attività delle navi da pesca (rifornimento di carburante e di ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, manutenzione e riparazione delle navi da pesca);

c) sistemare le banchine, nell'intento di migliorare le condizioni di sicurezza al momento dell'imbarco e dello sbarco dei prodotti.

Nel sottolineare che sono privilegiati gli investimenti nei porti che interessano l'intera comunità dei pescatori, che contribuiscono allo sviluppo generale del porto e al miglioramento dei servizi offerti ai pescatori, si elencano i documenti occorrenti per la presentazione dei progetti:

1) domanda, come da allegato III - parte B, sezione I del regolamento CEE n. 3856/91 della Commissione del 18 dicembre 1991;

2) relazione contenente le informazioni particolareggiate di cui all'allegato III - parte B, sezione II del predetto regolamento;

3) prospetti da B1 a B10 del formulario già in uso;

4) bilanci degli ultimi tre anni ovvero, per le società aventi data di costituzione inferiore ai tre anni, oltre ai bilanci depositati, documentazione rilasciata da istituto di credito, attestante la capacità finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto. Per i soggetti che non hanno obbligo di presentazione del bilancio è richiesta documentazione rilasciata da istituto di credito attestante la capacità finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto;

5) certificato del tribunale per lo stato non fallimentare ed i poteri del legale rappresentante;

6) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

7) per le società: atto costitutivo e statuto;

8) certificato di iscrizione nel registro prefettizio (solo per le società cooperative);

9) atto da cui risulti la disponibilità del terreno (atto di acquisto o di affitto almeno decennale, debitamente registrato, ovvero concessione edilizia e/o concessione demaniale ovvero un atto rilasciato dalla competente autorità da cui risulti che la richiesta di concessione è in corso di istruttoria e che allo stato non sussistono elementi ostativi al suo rilascio;

10) certificazione dell'autorità marittima attestante che il progetto è localizzato in ambito portuale;

11) relazione tecnica, planimetrie e disegni del progetto;

12) computi metrici estimativi delle costruzioni, vistati dall'ufficio tecnico pubblico che dovrà successivamente accertare lo stato di avanzamento dei lavori e provvedere ai relativi collaudi, secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificato dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1992, n. 165 (ufficio genio civile opere marittime oppure ufficio regionale del genio civile oppure ufficio tecnico comunale);

13) preventivi di ditte specializzate per la fornitura di macchinari, attrezzature e materiali;

14) certificazione rilasciata dal servizio ambientale competente per territorio attestante che l'iniziativa proposta è compatibile con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ambientale;

15) quadro riepilogativo che contenga un rapporto tra le singole voci dei preventivi e le corrispondenti voci del piano di investimento previste dai pertinenti formulari;

16) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'interessato abbia o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunità europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per la medesima iniziativa oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta.

G. *Trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici.*

L'andamento dei consumi ittici freschi, congelati e trasformati mostra un andamento crescente nel tempo.

Di conseguenza, quanto alla capacità di trasformazione e lavorazione dei prodotti della pesca, si prevede la realizzazione di nuove unità produttive conformemente alle mutate esigenze ed alla diversa competitività dei singoli comparti e, per quanto riguarda le strutture di conservazione, si prevede la realizzazione di iniziative destinate al potenziamento della capacità di mantenimento del prodotto.

Interventi a sostegno della commercializzazione attraverso la costruzione di centri di raccolta, mercati ittici, aste ed impianti di depurazione costituiscono, poi, un ulteriore obiettivo che si intende conseguire con l'applicazione della misura in discorso.

Si ritiene, infine, necessario sostenere il processo di modernizzazione degli impianti relativo, in particolare, all'adeguamento degli stessi alle normative esistenti, sia di tipo sanitario che in materia di inquinamento, sia ancora in materia di controllo delle norme relative agli standard di qualità.

Gli investimenti ammissibili riguardano in particolare:

a) la costruzione e l'acquisto di edifici ed impianti;

b) l'acquisto di nuove attrezzature ed impianti necessari per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal momento dello sbarco sino alla fase del prodotto finito (comprese in particolare le attrezzature di natura informatica e telematica ad esclusione dei mezzi di trasporto esterno);

c) l'applicazione di nuove tecnologie, destinate in particolare a migliorare le competitività e ad incrementare il valore aggiunto;

d) l'adeguamento igienico-sanitario delle strutture e degli impianti.

Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:

a) i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b) il commercio al dettaglio.

I beneficiari della misura sono gli imprenditori singoli ed associati, le associazioni di categoria e loro strutture, gli organismi pubblici, la cui partecipazione minima all'iniziativa deve essere pari almeno al 25% della spesa di investimento ammessa per le regioni dell'obiettivo 1 ed al 50% per le altre regioni.

Si elencano i documenti occorrenti per la presentazione dei progetti:

1) domanda (parte A del formulario già in uso);

2) relazione sull'investimento, come da allegato B, nella quale deve anche risultare il numero degli addetti attuali e previsti a progetto ultimato, completata dai prospetti da B1 a B10 del formulario già in uso;

3) certificato del tribunale per lo stato non fallimentare ed i poteri del legale rappresentante;

4) certificato d'iscrizione alla camera di commercio;

5) per tutte le società: atto costitutivo e statuto;

6) per le società cooperative, certificato di iscrizione nel registro prefettizio;

7) atto debitamente registrato da cui risulti la disponibilità del terreno (proprietà ovvero contratto di locazione almeno decennale) ovvero concessione demaniale ovvero un atto rilasciato dalla competente autorità da cui risulti che la richiesta di concessione è in corso di istruttoria e che allo stato non sussistano elementi ostativi al suo rilascio;

8) computi metrici estimativi delle costruzioni da realizzare, vistati dall'ufficio tecnico pubblico competente (ufficio del genio civile per le opere marittime, genio civile regionale, ufficio tecnico comunale, ecc.);

9) planimetrie e disegni del progetto;

10) preventivi di ditte specializzate per la fornitura di macchinari, attrezzature e materiali;

11) bilanci degli ultimi tre anni ovvero, per le società aventi data di costituzione inferiore ai tre anni, oltre ai bilanci depositati documentazione, rilasciata da istituto di credito, attestante la capacità finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto. Per i soggetti che non hanno obbligo di presentazione del bilancio è richiesta documentazione rilasciata da istituto di credito attestante la capacità finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto;

12) dichiarazione d'impegno a coprire con fondi propri l'eventuale differenza tra gli importi dei contributi richiesti e di quelli concessi;

13) per nuovi impianti: lettere di impegno e/o di affidamento e/o contratti di fornitura delle materie prime destinate alla trasformazione e/o alla commercializzazione;

14) certificazione rilasciata dal servizio ambientale competente per territorio attestante che l'iniziativa proposta è compatibile con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ambientale;

15) certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie attestante che l'investimento da realizzare è conforme alle direttive del consiglio delle Comunità europee 91/492/CEE e 91/493/CEE rispettivamente del 15 e del 21 luglio 1991;

16) indicazione del tipo di contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente;

17) quadro riepilogativo che contenga un rapporto tra le singole voci dei preventivi e le corrispondenti voci del piano di investimento previste dai pertinenti formulari;

18) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'interessato abbia o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunità europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per la medesima iniziativa oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta.

H. *Iniziative speciali.*

I campi di intervento in cui tali iniziative si articolano riguardano:

A) la promozione dei prodotti ed il sostegno di nuove iniziative interne ed esterne;

B) l'accesso al mercato dei capitali;

C) l'assistenza tecnica.

A) Promozione dei prodotti.

Tali interventi sono finalizzati alla promozione e valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Dovranno essere svolte ricerche di mercato, in Italia ed all'estero, inchieste sul consumo, azioni test, studi di mercato dal lato dell'offerta internazionale, consulenza ed assistenza, con obiettivi specifici riguardanti la valorizzazione della produzione e la salvaguardia dei margini di profitto delle imprese di pesca.

Le categorie di beneficiari dei suddetti interventi sono le associazioni nazionali di categoria costituite in organismo unitario.

B) Accesso al mercato dei capitali.

Gli interventi sono diretti a migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese del settore al mercato finanziario, sia dal punto di vista dei prestiti, che del capitale di rischio.

È prevista la costituzione di un fondo unico nazionale di garanzia dei prestiti sulle operazioni strutturali, relative ad iniziative in materia di pesca e di acquacoltura, che realizzate in territorio nazionale, fruiranno di una partecipazione della Comunità.

Per ogni inziativa, la garanzia non potrà riferirsi ad un periodo superiore ai cinque anni e la copertura di cui potrà beneficiare il progetto sarà limitata al massimo del 50% del rischio, e in ogni caso non potrà superare l'importo di 500.000 ECU.

Il fondo di garanzia si applicherà, ai prestiti bancari a medio e lungo termine e ad interventi sotto forma di fondi propri nelle piccole e medie imprese del settore.

Il fondo sarà gestito da un organismo unitario costituito dalle associazioni nazionali di categoria designato dallo Stato membro, che vigilerà sulla conformità delle sue attività alle disposizioni comunitarie.

Il fondo avrà come obiettivi specifici il complemento di aiuto alla creazione di società di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti ittici operanti in territorio nazionale.

C) Assistenza tecnica.

È articolata in due misure: sostegno alle azioni di sorveglianza e controllo e realizzazione di un osservatorio economico, entrambe finalizzate a realizzare strumenti di supporto all'attività delle amministrazioni pubbliche, nazionali e comunitarie:

C.1) Sostegno alle azioni di sorveglianza e controllo.

Tale misura deve:

consentire l'attività di sorveglianza e controllo del programma da parte delle amministrazioni interessate;

consentire l'acquisizione di parametri tecnici per la definizione di una adeguata politica del piano settoriale della pesca.

È prevista la costituzione di:

gruppi di lavoro destinati a svolgere, attività di sorveglianza e controllo, analisi *ex ante* ed *ex post* in merito alla realizzazione del programma;

gruppi di lavoro destinati ad operare nell'ambito di una o più strutture di monitoraggio dei parametri tecnici; per tale scopo saranno interessate le strutture centrali e periferiche delle associazioni di categoria.

Le categorie di beneficiari dei suddetti interventi dovranno essere:

a) esperti di pesca;

b) associazioni nazionali di categoria.

C.2) Realizzazione di un osservatorio economico.

Scopo della misura è lo sviluppo di basi statistiche e di attività di monitoraggio di indicatori economici dell'attività produttiva della pesca, ivi compreso il monitoraggio di parametri occupazionali, con l'obiettivo di realizzare una struttura di rilevazione a servizio delle associazioni di categoria e delle amministrazioni pubbliche.

Verrà a tal fine realizzato un osservatorio economico tramite il rafforzamento della rete di rilevazione degli aspetti strutturali già esistente, per la cui attuazione è prevista una spesa pari all'80% delle risorse disponibili per la stessa misura iniziale, il rimanente 20% è destinato alla realizzazione di basi statistiche sul mercato del lavoro.

L'amministrazione centrale nazionale parteciperà a tale iniziativa fornendo il collegamento con l'archivio licenze in essere presso la direzione generale della pesca e dell'acquacoltura e sovrintendendo all'esecuzione dell'iniziativa.

Beneficiari dei suddetti interventi sono gli istituti di ricerca e le associazioni nazionali di categoria.

I documenti occorrenti per la presentazione delle iniziative di cui alle lettere *A), B)* e *C)* sono i seguenti:

1) domanda di ammissione con firma autenticata;

2) relazione descrittiva dell'iniziativa contenente dettagliate informazioni su tutti gli aspetti segnalati nella nota esplicativa per la descrizione del progetto;

3) certificato del tribunale da cui risulti lo stato non fallimentare;

4) certificato di iscrizione alla camera di commercio (per le persone giuridiche), dal quale risultino le generalità di coloro che ricoprono cariche sociali; certificato di nascita e di cittadinanza (per le persone fisiche);

5) bilanci degli ultimi tre esercizi ovvero, per le società aventi data di costituzione inferiore a tre anni, idonea documentazione, rilasciata da istituto di credito attestante la capacità finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto;

6) quadro riepilogativo che contenga un rapporto tra le singole voci dei preventivi e le corrispondenti voci del piano di investimento previste dai pertinenti formulari.

Non sono ammesse assunzioni di personale con i contributi erogati per le iniziative di cui al presente paragrafo.

Il complesso di notizie e chiarimenti forniti non esaurisce le problematiche connesse all'attuazione di una normativa che presenta aspetti assai complessi ed articolati, pur tuttavia rappresenta un insieme di informazioni utili per una corretta applicazione delle procedure attivate con la regolamentazione comunitaria in discorso.

Ulteriori notizie possono comunque essere utilmente assunte in via diretta presso i servizi di questa direzione generale. A tale proposito per ciascuna iniziativa si indicano i responsabili del procedimento con il pertinente numero telefonico:

arresto definitivo sig. Eugenio Petracchiola, telefono 59084555;

costruzione pescherecci sig. Fortunato Amato, tel. 59084495; sig.ra Diana Aurilia, tel. 59084505;

ammodernamento pescherecci sig. Andrea Forte, tel. 59084561; sig. Emanuele Salvati, tel. 59084561;

società miste sig. Giuseppe Bruni, tel. 59084596;

associazioni temporanee di impresa sig. Giuseppe Bruni, tel. 59084596;

acquacoltura sig.ra Susanna Marchetti, telefono 59084222; sig.ra Daniela Pagnotta, tel. 59084537; sig. Petracchiola Eugenio, tel. 59084555;

barriere artificiali sig.ra Diana Aurilia, tel. 59084505; sig. Amato Fortunato, tel. 59084495;

attrezzature porti pesca sig. Giuseppe Bruni, tel. 59084596;

impianti a terra sig. Ettore Amato, tel. 59084811; sig.ra Marina Giuseppone, tel. 59084175;

iniziative speciali sig. Antonio Bassanin, telefono 59084581.

Al fine di consentire un più proficuo lavoro, nell'interesse dell'utenza, si suggerisce di richiedere informazioni telefoniche negli stessi orari di ricevimento del pubblico.

Orario ricevimento pubblico:

dal lunedì al giovedì, dalle ore 11 alle ore 12, dalle ore 15 alle ore 16; venerdì, dalle ore 11 alle ore 12.

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1995
Registro n. 1 Risorse agrarie, foglio n. 86

95A2432

CIRCOLARE 14 aprile 1995, n. 62304305.

Articoli 22 e 24 del regolamento CEE n. 4028/86 - Premio per il fermo definitivo delle navi da pesca.

Alle capitanerie di porto

Agli uffici circondariali marittimi

Agli uffici locali marittimi

Alle delegazioni di spiaggia

e, per conoscenza:

Alla Federcoopesca

Alla Federpesca

All'A.C.G.I. Pesca

Alla lega pesca

All'Unci pesca

Al Ministero dei trasporti e della navigazione - Maricogecap

In relazione alle richieste pervenute a questa amministrazione in ordine alla possibilità, per le operazioni di arresto definitivo realizzate mediante demolizione della nave, di non rottamare anche il relativo motore, si comunica quanto segue:

la Commissione europea, cui era stato chiesto di esprimere un parere al riguardo, ha precisato che, al fine di beneficiare del contributo di fermo definitivo previsto dagli articoli 22 e 24 del regolamento CEE n. 4028/86, è obbligatorio procedere sia alla eliminazione fisica dello scafo che alla rottamazione del motore;

ciò per il rispetto degli obiettivi del Programma di orientamento pluriennale (POP), le cui previsioni, per le misure in esame, riguardano sia il fattore del tonnellaggio che la potenza motrice.

Le capitanerie di porto sono pregate di voler dare ampia diffusione della presente circolare tra il ceto peschereccio.

Si confida nella più ampia e fattiva collaborazione di tutti gli enti ed associazioni in indirizzo.

Il direttore generale della pesca e dell'acquacoltura
AMBROSIO

95A2438

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 20 aprile 1995 il decreto interministeriale del 14 maggio 1981, modificato in data 18 ottobre 1982 con il quale la società «Re.Fi.Da. Società di amministrazione e di revisione in accomandita semplice del dott. Cesaroni Agostino, dott. Bruno Rossi & C.», con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende è ulteriormente modificato nella parte relativa alla forma giuridica variata in «Re.Fi.Da. fiduciaria d'amministrazione S.r.l.».

95A2442

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la società «Revind S.r.l.», con sede legale in Vicenza, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

95A2439

MINISTERO DELLA SANITÀ

Trasferimento della titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i provvedimenti sotto specificati è stata trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso umano:

Estratto Decreto N. 255 del 4 aprile 1995

Specialità Medicinale CICATRENE

Titolare AIC THE WELLCOME FOUNDATION Ltd. LONDRA (UK)

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS (DARTFORD) COMPANY - LONDRA (UK)

rappresentata in Italia da WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS.S.COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
014160055	CREMA 15 G	14/04/90	14/04/90	**014160079**	*(base 10)*
				0FJ46H	*(base 32)*
014160067	POLVERE 15 G	14/04/90	14/04/90	**014160081**	*(base 10)*
				0FJ46K	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 260 del 10 aprile 1995

Specialità Medicinale **NIX**

Titolare AIC THE WELLCOME FOUNDATION Ltd. LONDRA (UK)

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS (DARTFORD) COMPANY - LONDRA (UK)

rappresentata in Italia da WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S.COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
028017010	FLACONE CREMA FLUIDA 59 ML	20/05/91	20/05/91	**028017022**	*(base 10)*
				0URQCY	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 261 del 10 aprile 1995

Specialità Medicinale ACTIFED NASALE

Titolare AIC THE WELLCOME FOUNDATION Ltd. LONDRA (UK)

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS (DARTFORD) COMPANY - LONDRA (UK)

rappresentata in Italia da WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S.COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
028139020	NEBULIZZATORE 15 ML	15/04/93	15/04/93	**028139032**	*(base 10)*
				0UURJS	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 262 del 10 aprile 1995

Specialità Medicinale SUDAFED RAFFREDDORE

Titolare AIC WELLCOME ITALIA SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S.COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
025527033	20 COMPRESSE 30 MG	09/03/91	09/03/91	**025527058**	*(base 10)*
				0SC0SL	*(base 32)*
025527045	SCIROPPO 100 ML 600 MG	09/03/91	08/03/91	**025527060**	*(base 10)*
				0SC0SN	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 263 del 10 aprile 1995

Specialità Medicinale **ACTIGRIP**

Titolare AIC WELLCOME ITALIA SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S.COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
024823041	12 COMPRESSE	12/11/92	12/11/92	**024823066**	*(base 10)*
				0RPK8U	*(base 32)*
024823054	SCIROPPO 100 ML	12/11/92	12/11/92	**024823078**	*(base 10)*
				0RPK96	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 264 del 10 aprile 1995

Specialità Medicinale **ACTIFED**

Titolare AIC WELLCOME ITALIA SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S.COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
018723066	12 COMPRESSE	30/09/91	30/09/91	**018723080**	*(base 10)*
				0KVD88	*(base 32)*
018723078	SCIROPPO 100 ML	30/09/91	30/09/91	**018723092**	*(base 10)*
				0KVD8N	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 265 del 10 aprile 1995

Specialità Medicinale **ACTIFED COMPOSTO**

Titolare AIC WELLCOME ITALIA SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S.COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
021102025	SCIROPPO 100 ML	28/12/91	28/12/91	**021102037**	*(base 10)*
				0N3ZGP	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 266 del 10 aprile 1995

Specialità Medicinale ACTIDIL

Titolare AIC WELLCOME ITALIA SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S.COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
018286031	CREMA 20 G	05/12/68	31/12/84	**018286068**	*(base 10)*
				0KG1HN	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto Decreto N. 267 del 10 aprile 1995

Specialità Medicinale **OTOSPORIN**

Titolare AIC WELLCOME ITALIA SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WARNER WELLCOME CONSUMER HEALTH PRODUCTS S.COM.P.A.

VIA DEL MARE, 87 POMEZIA RM *Codice Fiscale* 04708201001

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
020131025	GOCCE OTOLOGICHE 10 ML	05/12/62	31/10/94	**020131037**	*(base 10)*
				0M6C6X	*(base 32)*

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale Autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai Vecchi Numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

95A2478

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 aprile 1995

Dollaro USA	1701,47
ECU	2265,85
Marco tedesco	1234,56
Franco francese	349,95
Lira sterlina	2741,92
Fiorino olandese	1102,06
Franco belga	60,001
Peseta spagnola	13,836
Corona danese	314,24
Lira irlandese	2778,33
Dracma greca	7,568
Escudo portoghese	11,656
Dollaro canadese	1246,95
Yen giapponese	20,340
Franco svizzero	1495,53
Scellino austriaco	175,45
Corona norvegese	274,23
Corona svedese	235,68
Marco finlandese	400,72
Dollaro australiano	1239,52

95A2486

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, recante: «Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1995).

All'art. 1, comma 5, del decreto-legge specificato in epigrafe, alla pag. 5 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo delle parole: «5. Ai soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere b) e c), 3, 4 e *5*, ...», leggasi: «5. Ai soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere b) e c), 3, 4 e *6*, ...».

95A2485

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000	L. 120.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000	L. 40.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000	L. 32.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500	L. 16.000

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 336.000	L. 672.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola. per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189